UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
IN
SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA

"IL CACCIATORE NEL NUOVO MILLENNIO: CUSTODE DELL'AMBIENTE IN UNA SELVA LEGISLATIVA"

RELATORE

Ten. Col. Giorgio Mameli

LAUREANDO

Marta Simonetti

Anno Accademico 2014-2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA
IN
SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA

"IL CACCIATORE NEL NUOVO MILLENNIO: CUSTODE DELL'AMBIENTE IN UNA SELVA LEGISLATIVA"

RELATORE

Ten. Col. Giorgio Mameli

LAUREANDO

Marta Simonetti

Anno Accademico 2014-2015

"Ringrazio il mio relatore, Signore Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Giorgio Mameli, per avermi dato la possibilità di trattare un tema a me caro, come quello della caccia, nell'ambito dei correnti studi giuridici e in particolare per avermi permesso di coniugare la passione che ho da sempre per le scienze forestali e naturali, approfondite in studi universitari precedenti, con il diritto amministrativo e di polizia trattato nell'attuale corso di laurea in scienze giuridiche della sicurezza".

Prefazione

La scelta di trattare un argomento così particolare, com'è quello del presente elaborato, merita qualche riga di spiegazione per il lettore, sia per la peculiarità della materia trattata, che per il periodo storico oggetto dell'analisi; infatti, oggi, la regolamentazione dell'attività venatoria è più che mai oggetto di divergenti opinioni e di accanite discussioni.

Nel *nuovo millennio* ecco che riemergono le secolari discussioni fra cacciatori, agricoltori e ambientalisti, sulle modalità di regolazione dell'attività venatoria tenendo conto dei rapporti con il diritto di proprietà, con le zone oggetto di protezione ambientale a vario livello e la ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni.

Negli ultimi anni la normativa venatoria può essere assimilata ad una *selva legislativa* ove il cacciatore ha difficoltà a muoversi ed orientarsi. Sono stati numerosissimi, infatti, i ricorsi esperiti dallo Stato nei confronti delle Regioni e viceversa, in materia di legislazione venatoria, *ex* art. 127 Cost., per eccesso delle relative sfere di competenza. Questo è un segno evidente che la materia merita l'attenzione del giurista, oggi più che mai, essendo anche uno dei terreni privilegiati per misurare l'impatto del nuovo impianto costituzionale sulla distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni dopo l'entrata in vigore, nel 2001, della Riforma del Titolo V della Costituzione, oltre che un settore importante per valutare la sempre maggiore incisività dell'intervento giuridico dell'Unione Europea sull'ordinamento interno attraverso l'emanazione di Sentenze della Corte di Giustizia Europea.

Per capire la complessità della questione legislativa contemporanea, si è ritenuto opportuno analizzare la storia della caccia e della sua regolamentazione nel tempo. Già nel breve capitolo introduttivo si procede con un veloce *excursus* storico nelle regolamentazioni in materia di caccia nel continente europeo, dal diritto romano a quello medioevale. Viene poi posto in evidenza il ruolo della rivoluzione francese nel mutare la concezione stessa di "diritto di caccia". In seguito, si passano in rassegna le normative degli stati preunitari in materia di caccia, che sottolineano le differenze fra una parte e l'altra del Paese, nell' economia, nella cultura popolare e negli usi e consuetudini delle genti fino ad arrivare alla formulazione della prima legge unitaria dell' *ars venandi* del 1923 e del successivo Testo unico del 1939.

Si arriva quindi alla disciplina vigente, la legge 157/1992 di cui si esaminano alcune delle più interessanti problematiche e le continue richieste di modifica che provengono da chi, nella quotidianità, vive il territorio: cacciatori, agricoltori, naturalisti spesso assai lontani dal modo di pensare di chi esercita in concreto il potere legislativo.

Indice

PREFAZIONE 5
INTRODUZIONE 7
Il binomio caccia - legge, dagli albori al Medioevo 7
CAPITOLO I 9
Dal Medioevo all'Età Moderna 9
La Rivoluzione francese: lo stravolgimento della legislazione venatoria 11
CAPITOLO II 13
Il primo Ottocento: le normative venatorie degli Stati Preunitari 13
Il secondo Ottocento: i progetti di legge Unitaria 16
Il Primo Novecento: le leggi unitarie del Regno d'Italia 18
CAPITOLO III 22
La legislazione vigente (L.157/1992) 22
Leggi regionali vigenti in materia di caccia e questioni giurisprudenziali 26
CAPITOLO IV 29
I problemi del cacciatore moderno 29
Il contrasto con gli animalisti e con gli agricoltori 30
L'inquinamento prodotto dai cacciatori in relazione al settore produttivo armiero per uso venatorio 32
I costi della caccia 33
Abilitazione all' esercizio venatorio 36
Licenza di porto di fucile per uso caccia 36
Polizza assicurativa 39
Tesserino venatorio 39
Carta europea d'arma da fuoco 39
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 41
Il cacciatore una risorsa per la collettività 41
BIBLIOGRAFIA 44
Opere citate e consultate 44
Giurisprudenza 45
Iconografia 46
Siti internet consultati 46

"...Guardiacaccia e forestali avevano preso di mira Guglielmo Canton, detto Gelmo. Ce l'avevano con lui perché faceva il furbo. Oltre che bracconiere, era esperto uccellatore. Esercitava l'arte di catturare, allevare e vendere ogni tipo di volatile. Per fare questo, ma in genere per tutti i lavori, ci vogliono permessi e carte in regola, cose lontane anni luce dal mondo di Gelmo Canton. Non che fosse un delinquente, soltanto non voleva finire nella melma burocratica delle scartoffie né impaniarsi per uffici alla stregua degli uccellini che catturava d'inverno col vischio. Era un essere libero e strano, convinto che la natura fosse messa lì da qualcuno a esclusivo uso e consumo dell'uomo. (...) Prendeva rane, trote, lumache, erbe di ogni sorta, radici, bacche, frutti selvatici, funghi. Cacciava camosci, caprioli, lepri, coturnici, cedroni, galli forcelli, pernici bianche. E poi uccelli di tutte le razze e dimensioni. In pratica viveva di natura vendendo qua e là quello che sottraeva a essa. Senza permessi né licenze..."

Mauro Corona, "Una beffa" in "Venti racconti allegri e uno triste", Milano 2012

A titolo esemplificativo si consideri la problematica del *cacciatore del nuovo millennio* che, dall'essere abile conoscitore di ambienti naturali ora s'imbatte e si scontra con un nuovo spazio, territorialmente circoscritto e vincolato, sempre più antropizzato, a macchia di leopardo, intramezzato da strade e fabbricati, con flora e fauna protette. Si pensi anche alla problematica connessa agli onerosi costi richiesti per l' esercizio di questa passione, e ancora, agli scontri con gli agricoltori e gli ecologisti intransigenti.

Da questa premessa risulta che l'ideale di *Cacciatore custode dell'ambiente* è il modello al quale ogni cacciatore dovrebbe tendere attraverso un comportamento cristallino, improntato al rispetto della natura, tendente alla collaborazione con le Istituzioni e diretto ad un dogmatico rispetto delle leggi vigenti. Solo in questo modo il cacciatore potrà, infatti, esigere rispetto e credibilità dalla collettività, comprensiva anche delle posizioni ambientaliste più estreme.

INTRODUZIONE

Il binomio caccia - legge, dagli albori al Medioevo

Nei tempi antichi, l'uomo, con le astuzie che l'intelligenza gli suggeriva per superare la maggiore forza muscolare delle belve, si procurava alimenti utilizzando le carni e usufruendo delle pelli si procurava coperte[1].

Nel 10000 a. C. circa la caccia era fatta di tattica e comunicazione, non solo di armi, probabilmente i fischietti ossei rinvenuti come fossili servivano allo scambio di segnali tra i membri di una spedizione. È probabile che in questa epoca siano state perfezionate tecniche di caccia alla piccola selvaggina e ai volatili basate sui richiami nonché l'addomesticamento del cane che da quel momento divenne un prezioso compagno nelle battute di caccia [2]. Agli albori dell'umanità la caccia fu senz'altro una vera e propria necessità di procacciarsi il cibo per la sopravvivenza della specie com'è oggi per una grande moltitudine di animali e per alcuni popoli che ancora vivono allo stato selvaggio. "*Anche oggidì, la caccia ha parte ragguardevole nell'alimentazione di alcuni popoli selvaggi, viventi in climi freddi, - come gli abitanti della Siberia, della Lapponia, della Groenlandia, gli Eschimesi, i Canadesi settentrionali che abbondano di boscaglie, e perciò di fiere, mentre sono privi di ubertose campagne e di commercio*"[3]. "*Non a torto fu osservato da taluno, che, nei tempi più remoti dell'umanità, la caccia dovette essere, più che altro, una vera guerra agli animali. Noi non potremmo però oggidì formarcene un'idea esatta, mancandoci ogni documento di quello che allora la caccia realmente fosse, onde ci è lecito soltanto trasportarci col pensiero, ed anche un pochino coll'immaginazione, allo stato, in cui presumibilmente si sarà trovato l'uomo primitivo*" [4]. Ne consegue che la caccia è un fenomeno preesistente alla storia, quindi antecedente al diritto.

Nella penisola italica, le prime norme di portata generale sull'apprensione delle risorse naturali, e quindi anche sulla caccia, risalgono all'antica Roma anche se alcune testimonianze storiche riferiscono di pratiche venatorie ricorrenti già nella Genesi Biblica e nella mitologia greca. I romani, nei tempi più remoti e durante tutta l'epoca repubblicana sino all'avvento dell'Impero, consideravano la caccia come attività indegna dell'uomo libero: così si evince in Sallustio, il quale, apostrofandola quale *servilibus officiis*[5], ne accentua il carattere di dispregio. Quella del "*venator*" romano era quindi originariamente una funzione servile e come

---

[1] ERCOLANI E., Della caccia e della pesca secondo l'italiana legislazione e giurisprudenza. Brevi appunti, Codogno, 1887, p.5.
[2] GALLONI P., Storia e cultura della caccia, Bari 2000, p. 15.
[3] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, Torino 1890, p. 7.
[4] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 5.
[5] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 10.

tale relegata ai margini[6]. Con l'avvento dell'epoca imperiale la concezione dell'*ars venandi* mutò in quanto attività cara a diversi imperatori. Si cominciò a vedere nella caccia un'attività salutare adatta a una gioventù moralmente e fisicamente sana. I frutti della caccia, le *ferae*, divennero ben presto prodotti molto richiesti e quindi fonte di lucro, e divenne moda sempre più frequente far sfilare le bestie esotiche durante la celebrazione dei trionfi dei condottieri vittoriosi delle guerre per la conquista di nuovi territori[7]. Villequez, decano della facoltà di Diritto di Dijon, annovera fra i vari sistemi di caccia dell'epoca quella con le reti, tramite le quali le prede, prevalentemente uccelli, rimanevano imprigionate nelle maglie, e quella con i lacci o dei grandi nodi a strozzo nei quali gli animali, soprattutto quadrupedi, restavano impigliati con gli arti[8]. Meno sviluppate, ma comunque presenti, erano le cacce con i cani e con i dardi. Nell'ordinamento giuridico di Roma antica gli animali selvatici erano considerati *res nullius* e si potevano acquistare con la *occupatio*: il cacciatore che occupava la propria preda, abbattendola, ne diventava a pieno titolo *dominus*. Il proprietario del fondo, non aveva alcuno strumento per vietare la caccia nel proprio possedimento. Non erano *res nullius*, e quindi non potevano essere oggetto di caccia, gli animali posti dentro i recinti o i volatili nelle uccelliere: questi erano già stati acquistati da qualcuno, quindi avevano cessato di essere *nullius* ed avendo un proprietario erano assimilati a qualunque altra proprietà privata. Animali considerati domestici, come le galline e le oche, sempre che fossero oggetto di allevamento ed addomesticamento potevano formare oggetto di caccia: la loro occupazione non era più esercizio del "*diritto di caccia*", bensì vero e proprio furto[9].

Solamente il medioevo ed il feudalesimo, col sistema dei vassallaggi e dei legami signorili, porteranno alla creazione di ciò che si intende oggi propriamente nella dottrina civilistica come "*diritto di caccia*", in cui la fauna ed il suolo sono parte di un diritto unitario ed inscindibile. Diritto di caccia, presso i romani, poteva esclusivamente intendersi il diritto di ottenere la preda cacciata, della quale si era quindi acquistata la proprietà a titolo di occupazione. La disciplina rudimentale sulla caccia rimase immutata lungo lo scorrere dei secoli fino ad essere sistematicamente trattata dai regni barbarici.

---

[6] GALLONI P., Storia e cultura della caccia, cit., p. 71.
[7] GALLONI P., Storia e cultura della caccia, cit., p. 72.
[8] VILLEQUEZ F., *Du droit du chasseur sur le gibier, dans toutes les phases des chasses à tir et à courre*, Parigi, 1884.
[9] LANDUCCI L., *Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani: commento alla L.62 D. De usufructu VII del giureconsulto Trifonino e note al progetto di legge italiano sulla caccia*, Bologna, 1883, pp.322-326.

Capitolo I

Dal Medioevo all'Età Moderna

"Nell'epoca dei cosiddetti secoli bui, successivi alla caduta dell'impero Romano, si tornò a cacciare per procurarsi il cibo. Le derrate alimentari non potevano più essere assicurate con l'efficienza che aveva contraddistinto una civiltà progredita e organizzata come quella romana. Si cacciò con ogni metodo: trappole, reti, armi da getto e da asta, con i cani e con i rapaci"[10]. La corsa col cane, fu originaria dei Franchi e praticata dai tempi più remoti, ma diffusa presso queste popolazioni, doveva essere pure la falconeria, poiché il Villequez rammenta che molte leggi prevedevano pene contro coloro che rubavano o uccidevano uccelli destinati a questa caccia[11]. I rapaci erano già stati introdotti in Occidente, prima della caduta dell'Impero Romano, dalle popolazioni nomadi provenienti dalle steppe dell'Est. Ma fu nell'epoca dei castellani che fiorì in tutto il suo splendore la falconeria europea. I rapaci più apprezzati e ricercati furono i falconi pellegrini, ma erano molto diffusi anche il girofalco, il falco lanario, il falco sacro[12]. Nel feudalesimo, la caccia ottenne dappertutto successo specialmente mediante l'esercizio della tecnica della falconeria, alla quale perfino Federico II dedicò un'opera monumentale, il "*De arte venandi cum avibus*".

La Legge Salica puniva il furto degli uccelli destinati alla falconeria[13], dei cani da caccia[14] e degli schiavi cacciatori[15]. Nella stessa legge un titolo era dedicato propriamente alla caccia, sotto la rubrica "*De venationibus*", nel quale si rinvengono due disposizioni che aiutano a capire quale fosse il rapporto fra diritto di caccia e diritto di proprietà presso queste popolazioni: era lecito inseguire l'animale cacciato anche sulle terre d'altrui proprietà, mentre si considerava come furto l'uccisione di detto animale mentre era stato già inseguito o ferito (quindi occupato) da altri[16]. Durante il periodo dei regni barbarici, per l'attività venatoria continuò a prevalere il concetto giuridico romano della selvaggina considerata *res nullius*, e un editto del re Longobardo Rotari stabiliva che la caccia potesse essere praticata da tutti. Già in epoca carolingia, tuttavia, pur rimanendo una libera attività, essa veniva spesso subordinata al pagamento di tributi ai proprietari dei fondi. La caccia fu dunque sottoposta a canone e decima come le altre attività

---

[10] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, Firenze 2000, p. 23
[11] VILLEQUEZ F., *Du droit du chasseur sur le gibier, dans toutes les phases des chasses à tir et à courre*, cit., p.p.321-323.
[12] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., p. 24
[13] Lex Salica, VII, *De furtis avium*.
[14] Lex Salica, VI, *De furtis canum*.
[15] Lex Salica, XI, *De furtis ingenuorum vel fractura*.
[16] Lex Salica, XXXV, *De venationibus*.

economiche abituali della popolazione contadina, e in un capitolare di Carlo Magno essa era inclusa tra le "*opere servili*" di cui era vietato l'esercizio nei giorni di festa[17].

In epoca carolingia, vi fu il primo divieto di caccia riferito a specifici soggetti: gli ecclesiastici. L'attività venatoria non pareva attività degna del loro ministero, così che gli fu vietata con un capitolare del 769[18]. Le limitazioni al diritto barbarico di caccia si avranno solamente con la crescita dell'autorità dei signori e con lo sviluppo del sistema proprietario nell'ambito del feudalesimo, sicché *l'ars venandi* cesserà di essere un diritto naturale, lasciando il passo al concetto giuridico proprio di diritto di caccia, indissolubilmente legato al suolo su cui questo diritto era esercitato[19].

Il passaggio da una concezione giuridica della selvaggina come *res nullius* a *res privata principis* fu lento e progressivo. Un primo passo fondamentale di questo processo si può rinvenire nelle larghe distribuzioni di terreni da parte del sovrano a vantaggio di coloro che maggiormente lo avevano aiutato in guerra, terre su cui questo, però, si riservava quasi sempre il diritto di caccia. I signori del castello moltiplicarono abusi e sopraffazioni nei confronti dei ceti più umili, di quelli rurali, e dei feudatari minori limitandone e in taluni casi annullandone il diritto di caccia. Fu proprio qui che nacque il concetto di diritto di caccia: se nei tempi più remoti i re potevano avere questo diritto, limitato però ai loro diretti possedimenti, con il feudalesimo e la riserva del diritto sul fondo concesso, nacque un vero e proprio diritto di caccia legato alla proprietà, prima ancora che allo status. In tale contesto storico e giuridico dell'età di mezzo la caccia rappresentò lo svago e l'occupazione delle classi nobili. Oltre al diritto di caccia nel feudo, i sovrani presero a costituire foreste, cioè grandi appezzamenti terrieri sui quali potevano esercitare la caccia con esiti sicuri sottraendo terre libere a discapito delle masse rurali che si videro così private di una fonte importante per il loro sostentamento. "*e fu così che, mentre nella prima epoca feudale, il diritto di caccia sebbene in mano del re e dei signori, era però una dipendenza vera e propria della proprietà fondiaria... in seguito invece diventò, più che altro, una dipendenza della qualità di feudatario, di alto signore, di alto giustiziere*"[20].

Trascorsi i "*secoli bui*" del Medioevo, la nuova epoca restituì all'uomo la sua centralità nel pensiero, nella scienza e nell'arte e costituì un momento magico per la caccia. Pur rimanendo anche in questo periodo un esercizio aristocratico, la caccia rinascimentale si avvolse di un fasto che non fu più soltanto simbolo di forza e di potere bensì esaltazione degli elementi estetici propri dell'umanesimo. I signori di quel tempo, infatti, oltre che mecenati delle arti e

---

[17]CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., p. 24.
[18]MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 32.
[19]MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 38.
[20]MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 49.

delle scienze, furono magnifici cacciatori. I Visconti, gli Sforza e gli Estensi praticarono la caccia celebrandone l'esotismo. Era noto infatti che tali famiglie per l'inseguimento della preda utilizzassero, oltre ai tradizionali veltri, anche i pardi introducendo quindi un'antica modalità di caccia tipica degli Assiri e degli Egizi[21]. Il privilegio di caccia che si manifestava seppur in modalità differenti a seconda dei luoghi e dei tempi, dai divieti assoluti alle bandite riserve Reali, fra Seicento e Settecento rimane comunque invariato, caratterizzato come "*privilegio... tenuto per odiosissimo*"[22] dalle popolazioni. Mentre le classi nobili si dilettavano alla caccia con falconi, mute di cani e ghepardi, le armi avevano fatto la loro comparsa sui campi di battaglia già da due secoli. Nel 1503, alla battaglia di Cerignola, furono massicciamente impiegati gli archibugi. Rozzi nella foggia, lenti da ricaricare, troppo pesanti e imprecisi, essi furono però gli archetipi a cui si sarebbe riferita l'intera tipologia delle armi lunghe da fuoco[23]. Nei secoli a seguire, la storia della caccia divenne strettamente legata all'evoluzione delle armi da fuoco ed in particolare al fucile in quanto ritenuta arma meno dannosa per le popolazioni animali date le minori possibilità di successo.

Il privilegio della caccia, riservato allo status signorile e subordinato generalmente alle autorità locali, che si era venuto a formare progressivamente tra la Caduta dell'Impero Romano e l'affermazione del sistema feudale, perdurò fino all'epoca moderna senza cambiamenti rilevanti ad eccezione di qualche parentesi di libertà venatoria. "*Con l'inizio delle grandi spedizioni transoceaniche e, solo dal punto di vista europeo, delle scoperte di mondi nuovi, molto cambiò, ma non tutto e non tutto in fretta. La caccia si colloca decisamente sul versante più conservatore della storia, tanto che è lecito parlare di un lungo medioevo venatorio che arriva fino alla Rivoluzione francese, vale a dire fino al momento in cui l'idea di caccia come privilegio dei sovrani e della nobiltà subì un colpo decisivo*"[24].

La Rivoluzione francese: lo stravolgimento della legislazione venatoria

Nell' *Ancien Régime* il monopolio della caccia era riservato ai signori mentre ai contadini e ai borghesi non rimaneva che la caccia di frodo. Questo aveva portato a progressivi inasprimenti delle sanzioni ma tale soluzione non riuscì ad arginare il problema, al contrario, portò all'accrescimento della "*pressione sociale*" contro i privilegi nobiliari. La nobiltà viveva la caccia come un' attività ricreativa o come un allenamento alla guerra, viceversa, i contadini non

[21] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., p. 26.
[22] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit.., p.71.
[23] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., p. 27.
[24] P. GALLONI, Storia e cultura della caccia, cit., p. 139.

potevano avvalersi della caccia né per scopi alimentari, né per contenere il proliferare delle specie animali dannose per l'agricoltura e responsabili delle devastazioni dei raccolti. Tutte queste contraddizioni emersero nel più ampio contesto della Rivoluzione Francese. "*Tuot homme a droit de chasse sur son champ; nul n'a droit de chasser sur le champ d'autrui*"[25]: questo era ciò che ottenne il popolo, un ritorno al passato, un ritorno al diritto romano nella concezione giuridica della fauna selvatica come *res nullius*. Si evidenziava, inoltre, la libertà di caccia del proprietario sul proprio fondo, che poteva essere compressa solamente per ragioni di pubblica sicurezza[26]. Questa straordinaria rottura degli antichi privilegi era avvenuta più per la pressione dal basso dei ceti sociali fino ad allora esclusi, che per volere del legislatore che aveva invece tentato di legare il nuovo diritto di caccia alla salvaguardia dello *jus prohibendi* dei proprietari terrieri.

La fine del monopolio nobiliare segnò in Francia il traumatico passaggio della caccia da fenomeno elitario a fenomeno di massa con effetti devastanti per l'ambiente e per la selvaggina[27]. Le vicende rivoluzionarie aprirono un conflitto tra il diritto naturale di libera caccia, il diritto del proprietario alla tutela del fondo proprio e l'interesse pubblico inteso come insieme di interessi diffusi tra cui l'interesse alla tutela della pubblica sicurezza, l'interesse alla tutela dell'ambiente naturale e alla salvaguardia delle specie animali. Per evitare un passaggio così traumatico nella Francia napoleonica si ricorse nel giro di pochi anni a tutta una serie di restrizioni, come quelle contenute nei decreti dell' 11 luglio 1810, che obbligava i francesi a munirsi di licenza per il porto d'armi alla tassa di 30 franchi, e del 4 maggio 1812 contenente norme a tutela della proprietà e di repressione degli abusi tra cui la pena della prigionia per chi fosse stato sorpreso col fucile senza il prescritto porto d'armi. L'introduzione della licenza di caccia democratizzò la pratica venatoria, ma subordinandola al pagamento di una tassa, di fatto, la vincolò al più astratto potere centrale dello Stato[28].

---

[25] FAIDER A., *Moniteur des 6-7 août* in *Historie du droit de chasse et de la législation sur la chasse en Belgique, en France, en Angleterre, an Allemagne, en Italie, et en Hollande, Bruxelles, 1877*, p. 450.
[26] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 75.
[27] CIUFFOLETTI Z., *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia dalle origini alla federcaccia*, Bologna, 1997.
[28] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., p. 181.

Capitolo II

Il primo Ottocento: le normative venatorie degli Stati Preunitari

In alcuni Stati della Penisola erano intervenute riforme liberali ancor prima dello scoppio della rivoluzione in Francia; ben presto si passò da norme che avevano reso la caccia liberamente fruibile da tutti i sudditi, a provvedimenti restrittivi sempre più marcati per l'esigenza generale di garantire un certo equilibrio fra prelievo venatorio e risorse naturali disponibili.

Napoleone introdusse un'importante novità: la licenza di porto d'armi. Questa fu poi applicata in tutti gli Stati italiani anche dopo la fine della dominazione napoleonica. Il prezzo del porto d'armi, che doveva essere pagato ogni anno, senza trascurare il costo per l'acquisto del fucile, era di per sé una garanzia di sbarramento della caccia con armi da sparo ai ceti popolari e contadini. Certamente anche motivi di ordine politico e di pubblica sicurezza tendevano a frenare la concessione delle licenze. La dominazione napoleonica nell'Italia peninsulare (Sardegna e Sicilia rimasero fuori dal dominio, diretto o indiretto, di Napoleone I), influenzò naturalmente la regolamentazione della caccia, che nelle aree della Penisola direttamente annesse all'Impero, dal Piemonte alla Toscana, fu sottoposta ai decreti del 1810 e del 1812[29] .

Nel Centro-Nord della Penisola italiana gli statuti cittadini avevano sempre riservato una particolare attenzione alla regolamentazione del diritto di caccia e di pesca. In alcuni statuti la caccia veniva a far parte dello sfruttamento in comune degli spazi e delle risorse ambientali, come gli usi civici. In altri la caccia era libera e diritto comune di tutti gli abitanti. Si poteva andare a caccia per la comunità o per sé, ma in questo caso si doveva sottostare a regole precise che stabilivano i diritti di chi scopriva l'animale e di chi l'uccideva. Spesso era vietata la caccia ai minori di quattordici anni e precauzioni particolari erano prese per la caccia sotto la neve e nei paraggi degli abitati. Molte di queste regole erano entrate nella consuetudine di caccia e avevano influenzato la mentalità, per cui qualsiasi cambiamento incontrava resistenze notevoli. Durante il periodo della Restaurazione, i vari sovrani degli Stati italiani emanarono tutta una serie di norme che contribuirono a restringere e a regolamentare sempre più rigidamente la caccia e specialmente la caccia col fucile, anche per evidenti motivi di natura politica.

Nel Granducato di Toscana, nel 1782, la libertà di caccia fu inaugurata da un grande sovrano riformatore come il Granduca Pietro Leopoldo, questa, però non poteva non venire in collisione con il diritto di piena e libera proprietà tipicamente borghese esaltato proprio dallo

---

[29] CORRADI G.L., SIMONTI M., *La caccia in Italia nell'Ottocento*, cit. , p. 20.

stesso sovrano illuminato e dagli stessi rivoluzionari francesi. La piena libertà di caccia doveva poter contare su cacciatori coscienti ed equilibrati in grado di gestire l'esercizio venatorio con razionale autonomia, con costante rispetto del patrimonio faunistico e spirito di autocontrollo. Si trattava di un'etica della caccia impossibile da affermare senza una matura coscienza sportiva dell'attività cinegetica, nel bel mezzo di gravi contrasti sociali, e quando per una gran parte dei ceti popolari e rurali la caccia rivestiva una funzione utilitaristica insopprimibile. Il sovrano più attento e lungimirante in materia di caccia fu Ferdinando II di Toscana che già nel 1793 emanò una legge venatoria generale con finalità prevalente di regolare il rapporto tra diritto di caccia e diritto di proprietà. La caccia fu quindi considerata oggetto di pubblica economia e molte volte utile occupazione ma non si poteva fare a meno di sentire l'esigenza "*di moderare in parte l'eccessiva libertà*" ciò proprio al fine di rispettare il diritto della proprietà e il bisogno "*della conservazione, aumento e propagazione delle specie animali, che la natura non turbata dalla intempestiva avidità umana riproduce annualmente per il pubblico bene*[30]". In seguito nelle province toscane, la caccia fu regolata dalla legge 3 luglio 1856 con la quale furono raccolte e codificate tutte le anteriori disposizioni emanate dal 1793[31]. Persino nella liberale Toscana granducale si arrivò a ordinare che i mezzadri, i salariati fissi e i loro garzoni, non potessero ottenere la licenza di porto d'armi senza previo assenso scritto per mano di notaio del loro padrone. Nella stessa legge che regolava tempi e modalità di caccia proprio in relazione alle esigenze di preservazione e riproduzione della selvaggina, la caccia senz'armi e l'aucupio erano permessi a chiunque senza licenza o tassa, mentre per quella con armi era necessario il relativo porto d'armi.

Nei territori lombardi i decreti napoleonici che regolamentarono la caccia rimasero pressoché invariati fino al 1923, anno in cui fu emanata la prima legge unica sulla caccia. Questi vennero poi applicati anche alle regioni venete che durante la Restaurazione tornarono sotto il controllo austriaco. Nel 1855 con le istruzioni impartite da Radetzsky si arrivò a restringere la concessione dei permessi di caccia ai soli proprietari e ai sudditi fidati, mentre furono applicate notevoli restrizioni ai pubblici impiegati e ai sacerdoti con l'obiettivo di non distrarre questi ultimi dai doveri dei loro uffici[32].

Nel Regno di Sardegna la prima normativa veramente completa posta a regolamentazione dell'attività venatoria furono le Regie Patenti del 29 dicembre 1836 emanate da Carlo Alberto. Queste erano formate da diciotto articoli contenenti norme volte a prevenire

---

[30] CIUFFOLETTI Z., *Le ripercussioni della Rivoluzione Francese e la fine del monopolio della caccia*, in CORRADI G.L., SIMONTI M., *La caccia in Italia nell'Ottocento*, cit., p. 7.
[31] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 110.
[32] CORRADI G.L., SIMONTI M., *La caccia in Italia nell'Ottocento*, cit., p.17.

principalmente "*la distruzione del selvaggiume*" ed il "*grave danno all'agricoltura*" che "*il numero sempre crescente di cacciatori*" produceva. Erano inoltre molto severe le norme relative alle licenze di caccia e di porto d'armi ma molto estese le garanzie a favore dei proprietari dei fondi[33].

Nel Regno di Napoli le direttive del governo centrale invitavano le autorità locali a concedere con estrema cautela e parsimonia le licenze di caccia con il fucile. Le rivoluzioni e le sommosse degli anni del Risorgimento (1820-21; 1831; 1833-34; 1844; 1848-49) accentuavano le esigenze di controllo dei governi e degli apparati di polizia, per cui anche la detenzione delle armi da caccia era sottoposta a una minuziosa opera di sorveglianza. Le sanzioni erano, in generale, assai onerose, ma si lasciava una notevole libertà all'esercizio della "*caccia dei poveri*", quella con le insidie e senza armi da sparo.

Nel Ducato di Parma e Piacenza, le leggi venatorie francesi rimasero in vigore fino al 1814, anno in cui la reggenza provvisoria filo-austriaca emanò un breve regolamento complessivo sulla caccia, con decreto del 21 luglio, al quale succedettero ulteriori disposizioni integrative in materia di riserve reali, di divieto di caccia ai fagiani e sui guardiacaccia delle riserve reali. Nel 1850 si accordò ai poveri di "*irreprensibile condotta*" licenza gratuita "*per trarre dalla caccia mezzi di sostentamento*"[34].

Nel Ducato di Modena e Reggio il decreto sovrano del 1815, composto da soli tredici articoli, venne posto come disposizione fondamentale in materia di caccia. Con esso venivano sospese e temporaneamente abolite tutte le bandite di caccia riservata al sovrano e veniva quindi resa libera a tutti la caccia in quei territori. Tuttavia, mentre la caccia con le reti ed i lacci era lasciata completamente libera, quella col fucile era esercitabile solamente da chi avesse ottenuto l'apposita licenza. Per qualunque genere di caccia sul fondo altrui bisognava munirsi preventivamente di assenso scritto del proprietario. La licenza di caccia col fucile era accordata solamente a chi avesse prima richiesto ed ottenuto la licenza di porto d'armi. Quest'ultima doveva essere domandata al Podestà o Sindaco del proprio domicilio, allegando "*certificato di due persone probe e possidenti*" che attestavano che il ricorrente fosse persona fornita di "*buone qualità, ed incapace di abusare della domandata licenza*"[35].

Nello Stato Pontificio la prima normativa organica fu l'Editto di Galeffi del 1826 che disponeva dei tempi, dei luoghi e dei modi di caccia permessi e vietati oltre che alle pene ed al procedimento a carico dei contravventori. Il periodo generale di divieto di caccia andava dal 1°

---

[33] CORRADI G.L., SIMONTI M., *La caccia in Italia nell'Ottocento*, cit., pp.12-14.
[34] BARSANTI D., *Le leggi preunitarie sulle caccia e la loro sopravvivenza sino al fascismo*, in CORRADI G.L., SIMONTI M. *La caccia in Italia nell'Ottocento*, cit., pp.19-20.
[35] Decreto Sovrano del 06 febbraio1815, art. 4 riportato in MARTINELLI A., La legislazione italiana sulla caccia, cit., p. 107.

marzo al 1° agosto. Facevano eccezione a questa disposizione le cacce agli uccelli migratori di palude, cacciabili tutto l'anno. Per la caccia alle quaglie vigeva invece un apposito calendario: questa era proibita dal 1° dicembre fino all'arrivo della migrazione e nel periodo di arrivo era permessa solamente in riva al mare. In detti periodi di divieto era vietata anche la commercializzazione dei rispettivi esemplari. Per quanto concerne i modi di caccia era sempre proibito guastare uova, nidi e cove, così come la caccia ai colombi torraiuoli e qualsivoglia forma di avvelenamento. Sempre interdette erano pure le cacce notturne per mezzo di lanterne o fiaccole, e l'utilizzo delle tagliole e dei lacci posizionati sul terreno era concesso solo per la cattura di lupi, volpi o altri animali reputati nocivi, mentre i lacci aerei erano sempre permessi per qualunque tipo di uccello si volesse cacciare. Vigeva inoltre divieto di caccia sui terreni ricoperti di neve. Nello Stato Pontificio l'esercizio della caccia non fu soggetto ad alcuna licenza fino al 1860[36].

Il secondo Ottocento: i progetti di legge Unitaria

Le normative in vigore nei diversi territori erano molto diverse come venne spiegato in una relazione dell'Ufficio Contenzioso Finanziario commissionata dalla Direzione dell'Agricoltura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia al fine di facilitare la presentazione in Parlamento di un progetto di legge unica sull'esercizio venatorio[37]: *"Le vicende politiche da cui furono bersagliate le nostre provincie, l'avvicendarsi di governi stranieri, la successività di sistemi di governo da più o meno opposti principi improntati, il frastagliamento di Stati, alcuni dei quali in forma di un gran feudo in appannaggio di una famiglia imparentata collo straniero, la diversa natura del suolo, feracissimo in parte, paludoso in altra, sassuoso e montuoso in altra, isole, lido di mare estesissimo, macchie, scarsità di strade, abitanti di varia indole e tendenza, infine anche la forma di un governo teocratico nel bel mezzo d'Italia, tutto contribuì a far stabilire in ciascuno stato una legislazione disparatissima"*[38]. I relatori rimasero colpiti da tale varietà di disposizioni rimaste ancora in vigore e molto risalenti nel tempo: *"Il bisogno di una legge sulla caccia, comune a tutto il regno si fece sentire, non appena l'Italia risorse a Nazione"*[39]. In generale, la problematica dell'unificazione legislativa del neonato Stato Italiano si pose ancor prima del raggiungimento dell' unità politica. Questa poteva fondamentalmente passare attraverso diverse vie: l'estensione della normativa piemontese a tutto il territorio, la formulazione di leggi nuove, la possibilità di conservare le leggi preunitarie. Una

---

[36] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., pp. 117-121.
[37] CORRADI G.L., SIMONTI M., *La caccia in Italia nell'Ottocento*, cit., p.11.
[38] MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO (a cura di), *La legislazione intorno alla caccia vigente nelle varie provincie del Regno*, in *Annali di agricoltura, n.33*, Roma, 1881, p.9.
[39] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 129.

prima proposta di Legge Preunitaria provenne dal Ministro Giacchino Pepoli nel 1862. Il progetto prevedeva notevoli restrizioni a favore dei proprietari dei fondi e tendeva ad ovviare «al pericolo di porre armi da fuoco fra le mani di persone che la legge (giudicava) inette a tal uso», istituendo una tassa e un controllo sul porto d'armi. Il progetto mirava, infatti, ad unificare le disposizioni per l'autorizzazione del porto d'armi, le tasse di concessione e i compiti degli organi periferici dello Stato, nonché i periodi di caccia. Il Ministro si rendeva conto della delicatezza della materia per le attinenze della caccia con il diritto di proprietà, la sicurezza pubblica, ma anche per il fatto che la caccia costituiva ormai "*una tendenza sovente spinta al grado di passione*". Il progetto arrivava a concedere il diritto di caccia nei fondi altrui, qualora il divieto non veniva esplicitamente espresso dal proprietario o da chi lo rappresentava. Il divieto era esteso "*ai luoghi e agli stagni di altrui proprietà*" ed era sempre presunto nei terreni seminati o in quelli dove c'erano "*raccolti pendenti*" e comprendeva non solo le cacce con il fucile, ma anche quelle più popolari "*coi lacci e trabocchetti*". Nonostante le ampie concessioni fatte ai proprietari dei fondi il progetto ministeriale non andò avanti proprio per l'ostilità dei proprietari, che nell'incertezza delle norme facevano valere il loro peso sociale [40].

La stessa sorte subì il progetto dei deputati Sanguinetti e Salvagnoli del 1864 e altri progetti parlamentari succedutesi nel tempo. Nonostante i reiterati tentativi, non si riuscì ad approvare una legge unitaria e organica sulla caccia che raccogliesse tutta la disciplina, anche se qualche norma si ritrova nel primo codice civile italiano del 1865 agli articoli 711 e 712. Mentre l'articolo 711 del Codice Civile definiva *res nullius* la selvaggina, il successivo articolo 712 stabiliva che "*Non (era) tuttavia lecito introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore*", senza nessuna specificazione od obbligo, restringendo così il diritto di caccia previsto nella maggioranza degli Stati preunitari e vanificando lo stesso disposto dell'articolo 711. Questa fu la prima risposta dello Stato italiano alla tutt'oggi dibattuta questione della liceità dell'esercizio della caccia nei fondi altrui, che va coordinata con l'articolo 442 del codice medesimo, il quale attribuiva a ciascun proprietario la facoltà di chiudere il proprio fondo: il fondo chiuso indicava certamente un divieto espresso dal proprietario affinchè se ne esercitasse al suo interno la caccia. La grande proprietà terriera di origine nobiliare non voleva accettare nessuna limitazione, anche la più lieve, del diritto di proprietà. L'unica cosa che si riuscì ad approvare nel periodo della Destra fu l'inserimento, all'articolo 5, dell'obbligo della licenza nell'ambito della legge di pubblica sicurezza del 23 dicembre 1874 ma nel 1889 vi fu una disciplina della licenza di porto d'armi veramente compiuta in ogni suo aspetto. Nelle due norme in tema di pubblica sicurezza si regolarono le licenze e s'inserirono le tasse nella forma di listino

[40] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, cit., p. 132-141.

che bisognava pagare per il rilascio delle licenze medesime. Queste disposizioni sulle tasse di concessione, secondo autorevole dottrina dell'epoca, corroborata dalla giurisprudenza[41], avrebbero "*necessariamente abrogato leggi speciali sulla caccia per ciò che riguarda le licenze, le relative tasse e comminatorie*"[42].

Il Primo Novecento: le leggi unitarie del Regno d'Italia

La caduta della Destra nel 1876 e l'avvento della Sinistra, coincisero con il primo diffondersi anche in Italia delle prime associazioni cinegetiche, che cominciarono subito a domandare l'unificazione delle norme per quella che oramai stava diventando una attività sportiva diffusa ed ambita anche dai ceti borghesi non proprietari. *"Più di un secolo fa quindi, e appena poco dopo il compiersi dell'Unità d'Italia. Si era, in quegli anni, nel pieno tentativo di arrivare a una legge generale sulla caccia*".

La regolamentazione dell'attività venatoria rimaneva però un mosaico di norme e nel 1904 fu presentato un disegno di legge che sottolineava l'urgenza di una normativa nazionale, disegno che tuttavia non andò in porto. Se ne riparlò nel 1911, quando il Ministro dell'Agricoltura Francesco Saverio Nitti nominò una commissione che avrebbe dovuto preparare un disegno di legge per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. Ma l'esito fu ancora negativo, anche perché di lì a poco sarebbe scoppiato il primo conflitto mondiale.

Terminata la guerra, sotto la spinta della Federazione dei Cacciatori italiani, delle altre associazioni venatorie e delle riviste specializzate, nel 1921 fu presentato un nuovo disegno di legge, sotto la presidenza del Consiglio Bonomi. Poi fu riproposto dal ministero De Facta e infine dal governo Mussolini. La mobilitazione delle associazioni venatorie ebbe un ruolo importante nella formulazione della legge, tanto più che circolavano progetti per collegare le diverse associazioni nell'ambito di una Federazione nazionale che doveva comprendere tutti i cacciatori italiani, già arrivati al numero di 600.000[43].

"Si ebbe così dopo oltre sessant'anni di dibattiti, di intenzioni, più o meno oneste, e di sistematici salvataggi, la legge 24 giugno 1923, definita la legge unica sulla caccia"[44]. La legge del 1923 si componeva di 42 articoli suddivisi in cinque capi: protezione della selvaggina, esercizio della caccia, vigilanza e sanzioni, registro delle associazioni, disposizioni generali e transitorie. Il capo I trattava delle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina

---

[41] Cass. Roma, 16 maggio 1876, Bianchini (Corte Supr. Rom., 1877, 74); Cass. Roma, 7 luglio 1876, Proletti (Corte Supr. Rom, 1877, 306); Cass. Roma, 19 luglio 1876, Zattoni (Corte Supr. Rom, 1877, 280); Cass. Roma, 19 luglio 1880, Perugini (Corte Supr. Rom, 1880, 371)

[42] MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, Torino 1890, p. 357.

[43] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., pp. 172-173.

[44] CIUFFOLETTI Z., *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia dalle origini alla Federcaccia*, Bologna, 1997.

stanziale. Ne doveva necessariamente esistere una in ogni provincia di conveniente estensione, al fine di ottimizzare la proliferazione della fauna selvatica. In questi territori era vietata a chiunque qualsiasi forma di caccia o uccellagione. Nel capo II, dedicato all'esercizio della caccia, era prescritto il possesso della licenza rilasciata dall'autorità politica circondariale a chi avesse compiuto il 16° anno di età, con il consenso di chi eventualmente esercitasse sul soggetto la patria potestà, e fosse in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi e con le prescrizioni in merito alle concessioni governative. La caccia poteva essere esercitata col fucile, con i cani, col furetto o con il falco, mentre l'uccellagione con reti fisse o mobili, col roccolo o con le panie. La stagione venatoria andava dal 15 agosto al 20 novembre per l'esercizio dell'uccellagione, dal 15 agosto al 31 dicembre per la caccia col fucile o con il falco. La caccia agli animali nocivi poteva essere esercitata anche in periodo di divieto. La giornata venatoria iniziava un ora prima dell'alba e si concludeva un'ora dopo il tramonto. Dal quinto giorno successivo al termine della stagione venatoria era vietato il porto e l'uso di armi da caccia e di ordigni e strumenti per l'uccellagione. I fucili potevano essere trasportati solamente *"in busta"* da parte di chi si recava o tornava dal tiro al volo. Sempre dal quinto giorno successivo al termine della caccia erano vietate l'introduzione di selvaggina dall'estero, eccetto che per ragioni di ripopolamento, e la presa di uova, di nidi e di pulcini. Per quanto concerne il concreto esercizio della caccia, l'uccellagione e la caccia vagante erano sempre consentite in terreni incolti, nei terreni a coltivazione quando non vi erano colture in atto, nei terreni paludosi, laghi, stagni, fiumi e in riva al mare. Era invece vietata la caccia nelle località dove vi fossero opere di difesa dello Stato o monumenti nazionali. La caccia col fucile non poteva inoltre essere praticata a distanza inferiore a cento metri da abitazioni, strade e altri appostamenti temporanei di caccia, mentre la distanza che doveva intercorrere fra due appostamenti fissi era di duecento metri, trecento in caso di posa di reti. La caccia e l'uccellagione erano vietate su terreni ricoperti in tutto o in parte da neve, ad eccezione che per la caccia col fucile alla selvaggina grossa di montagna, ai palmipedi e uccelli di ripa, oltre che agli animali nocivi. Un ulteriore divieto precludeva l'esercizio della caccia a rastrello, cioè in compagnie di più di quattro persone. Venendo al titolo riguardante le sanzioni, vi era la presunzione di esercizio di caccia per chiunque fosse trovato a vagare per le campagne con mezzi idonei all'attività venatoria. La vigilanza era affidata a tutto coloro ai quali la legge riconoscesse la qualifica di agenti od ufficiali di Pubblica Sicurezza ed ai guardiacaccia riconosciuti dal Ministro dell'Agricoltura. Agli agenti preposti alla vigilanza era vietato altresì l'esercizio venatorio. I poteri degli agenti si concretizzavano nelle facoltà di richiesta dei documenti e della cacciagione e, in quanto agenti di forza pubblica, nelle facoltà di perquisire persone e veicoli che ritenevano trasportare selvaggina

o cacciagione. Gli agenti preposti alla vigilanza, all'atto dell'accertamento di qualsivoglia infrazione, dovevano redigere verbale e trasmetterlo senza indugio all'autorità giudiziaria competente. Contestualmente all'accertamento di violazioni in flagranza dovevano procedere al sequestro degli strumenti di caccia, della selvaggina abbattuta e del permesso. Gli agenti accertatori, nel caso fosse intercorsa condanna, percepivano la metà della sanzione irrogata, oltre che la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati. La legge sulla caccia faceva salva l'applicazione delle pene previste dal codice penale oltreché quelle previste in materia di tasse sulle concessioni governative. La legge istituiva, per la violazione ai propri disposti, la pena dell'ammenda ricompresa nella cornice editale di 100-2000 lire. La sentenza di condanna era seguita dal provvedimento accessorio della confisca degli strumenti sequestrati e dalla revoca del permesso di caccia, il quale non poteva più essere rilasciato al contravventore se non trascorso un anno dalla condanna. Il IV capo trattava l'associazionismo venatorio italiano, fenomeno piuttosto recente e che non aveva ancora ricevuto un'apposita disciplina legislativa.

La prima legge unica sulla caccia del 1923 non soddisfò pienamente i cacciatori che chiesero numerose modifiche della stessa. Il 21 maggio 1828 venne quindi approvato dalla Camera il testo di ciò che sarebbe stato il T.U. del 1931 (la c.d. legge Acerbo). Erano quindi istituite le associazioni e le commissioni provinciali dei cacciatori. Durante il periodo Fascista, la Federcaccia, inoltre, venne considerata come una vera e propria corporazione. Con il "*Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia*" del 5 giugno 1939, venne perfezionata la straordinaria opera di unificazione legislativa. Tutta la disciplina veniva quindi ricompresa in novantanove articoli suddivisi in otto Titoli. Il primo titolo fissava la definizione di *caccia* da intendere come qualsiasi atto volto all'uccisione o alla cattura di selvaggina, e la definizione di *selvaggina* ovvero l'insieme di mammiferi e uccelli viventi in libertà, ad esclusione di talpe, ghiri, topi ed arvicole. Il titolo II trattava l' esercizio della caccia. La caccia e l'uccellagione potevano essere praticate solamente da chi fosse in possesso di apposita licenza che era rilasciata dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza. La licenza era strettamente personale e valida per cinque annate venatorie. Colui che chiedeva la concessione o la rinnovazione della licenza di caccia doveva esibire il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I. comprendente l'assicurazione contro gli infortuni. La caccia e l'uccellagione erano permesse dalla prima domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le eccezioni per la caccia al cervo, daino e cinghiale. La caccia poteva essere esercita con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi era vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a

meno che il serbatoio non fosse ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia. Erano vietate le cacce con arma da fuoco impostata con scatto provocato dalla preda, la caccia col fucile da barca a motore o da velivolo, le reti di uso notturno, l'uccellagione vagante col vischio, la caccia con sostanze venefiche, con mezzi elettrici o lanterne, la caccia con gabbie, tagliole e altri arnesi a scatto, la caccia coi lacci. Per quanto riguarda i divieti inerenti i luoghi, la caccia era sempre vietata nei giardini, ville e parchi ad uso pubblico, nelle località ove vi fossero opere di difesa dello Stato o monumenti nazionali, così come nelle pertinenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. Vigeva il divieto di caccia su terreni ricoperti in tutto o in parte da neve. Durante il periodo di divieto di caccia era vietato il porto di fucile con al seguito munizione spezzata, ma era altresì permesso il trasporto di questo in busta chiusa. La vigilanza sull'applicazione della legge era affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali e ai guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

Nel 1977 venne approvata la legge quadro 968 che trovò favorevole accoglienza presso le associazioni venatorie. Fondamentalmente questa legge cercava di venire incontro non solo alle mutate condizioni ambientali del nostro Paese, con conseguente diminuzione della fame, ma anche, all'inverso, alla grande crescita dei cacciatori[45].

[45] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., pp. 158.

Capitolo III

La legislazione vigente (L.157/1992)

Ad oggi la caccia è regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" modificata a seguito della legge Comunitaria del 2013 e del Decreto Legislativo n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. Di seguito si analizzeranno i tratti più salienti della norma e i più recenti orientamenti giurisprudenziali su talune tematiche.

L'art. 1 recita: "*La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*". Rispetto alla precedente normativa n. 968/77, si è voluto tener conto di un interesse sovranazionale, infatti, vi è un esplicito riferimento alle direttive 2009/147/CE, 79/409/CEE e 85/411/CEE, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici. Altri lavori in ambito internazionale precedentemente intrapresi dal nostro Paese sono degni di nota: la preparazione della convenzione con l'Austria-Ungheria stipulata nel 1875 al fine di "*preservare da eccessiva distruzione i volatili utili*" e la preparazione della Convenzione europea di Parigi del 1902 "*a favore di una legge per la protezione internazionale degli uccelli*".

L'oggetto di tutela di tale norma è definito all'art. 2 e comprende mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale e cita le specie da considerarsi protette dal punto di vista sanzionatorio. Sono escluse dalle norme della legge in esame talpe, ratti, topi e arvicole.

L'art. 5 tratta l'esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi fissandone la detenzione a un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Con un'interessante pronuncia della Suprema Corte si è precisato che "*in tema di richiami venatori, i richiami vivi, privi di anello d'identificazione inamovibile rientrano fra i mezzi vietati per la caccia, il cui utilizzo, diversamente dall'impiego di richiami non autorizzati, sanzionato solo in via amministrativa, integra la fattispecie dell'art. 30 L. 157/1992*"[46].

Uno degli articoli più particolari di suddetta legge è l'art. 6 che disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili. In base a tale norma i tassidermisti autorizzati devono segnalare all'Autorità competente le richieste di impagliare o

[46] Cass. Penale, sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46228.

imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione. È interessante evidenziare che l'inadempienza a quanto sopra comporta la revoca dall'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista mentre la detenzione illecita di esemplari di specie protette prevede apposite sanzioni[47].

Per l'art. 10 tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria. In materia di esercizio della caccia e tabellazione delle zone di protezione, la giurisprudenza ha reiteratamente precisato che: "*Il divieto di esercizio dell'attività venatoria in zona permanente di protezione Faunistica, se é segnalato da apposita tabellazione (art. 10 L. 157/1992), è opponibile al trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione*"[48] .

L'art. 12 tratta l'esercizio dell'attività venatoria e ribadisce inizialmente il principio della concessione che lo Stato rilascia ai cittadini. Nello stesso articolo si chiarisce che la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto della norma appartiene a colui che l'ha cacciata. Tale norma risulta particolarmente interessante dal punto di vista amministrativo poiché chiarisce cosa debba intendersi per esercizio venatorio e stabilisce che si possa praticare, fatto salvo con l'arco o con il falco, in via esclusiva in forma vagante in zona Alpi, la caccia da appostamento fisso e nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia provvisto dei seguenti documenti: porto di fucile per l'uso di caccia, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in conseguenza dell'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, polizza assicurativa per infortuni correlata all'attività venatoria, possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di appartenenza. La nozione di esercizio di attività venatoria è piuttosto ampia e comprende "*non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività podromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine*"[49]. Tali sono "*l'essere sorpreso nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul relativo tesserino, in possesso di richiami vietati; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina*"[50].

---

[47] LANDI B.M., LANDI S., *Legislazione forestale e ambientale*, Roma, 2005, p. 261.
[48] Cass. Penale, sez. III, 25 gennaio 2012, n. 9576.
[49] Cass. Penale, sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088.
[50] Cass. Penale, sez. III, 05 luglio 1996, n. 6812.

Inoltre, *"costituisce esercizio di attività venatoria anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina"*[51]. L'esercizio della caccia *"può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria. Tale è la situazione di chi si trova con fucile e cartucciera in evidente atteggiamento di caccia, a nulla rilevando che il fucile sia scarico ed aperto"*[52]. Infine, *"costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti"*[53]. *"E' esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di appostamento e di ricerca della fauna"*[54], mentre *"costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi"*[55].

Dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria si parla all'art. 13. facendo un raffronto critico con la precedente normativa in materia (968/1977) si colgono alcuni aspetti peculiari. È esclusa la possibilità di praticare l'esercizio con armi e mezzi diversi da quelli espressamente previsti dalla norma. È fatto divieto di usare il vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari. All'articolo 13, comma 1, è aggiunto con il D.L. 91/2014, il seguente periodo: "*I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce*". I bossoli e le cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. In effetti uno degli aspetti negativi dell'esercizio venatorio è anche questo: l'abbandono di rimarchevoli quantitativi di bossoli certamente inquinanti o quanto meno non biodegradabili. Pur tuttavia si evidenzia che nulla è previsto in merito per le violazioni tanto da sembrare più una norma di facciata che sostanziale.

Ad oggi, l'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e l'art. 842 commi 1 e 2 del codice civile regolano il diritto del proprietario di un fondo di proibire nel suo possedimento l'esercizio della caccia. L'art.842 c.c. si pone come norma generale, mentre la disposizione della legge sulla caccia come norma di settore peculiare. L'art.842 cc.1 e 2 c.c. recita: "*Il proprietario*

---

[51] Cass. Civile, sez. I, 15 novembre 2000, n. 14824.
[52] Cass. Civile, sez. I, 10 settembre 1997, n.8890.
[53] Cass. Civile, sez. I, 24 gennaio 1989, n. 2793.
[54] Cass. Penale, sez. III, 23 luglio 1994, n. 8322
[55] Cass. Penale, sez. III, 15 gennaio 1999, n. 452.

di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità". Nella disciplina codicistica, si ha un favor legislativo per il cacciatore a discapito delle ragioni proprietarie. I modi di chiusura del fondo stabiliti dalla legge sulla caccia sono riportati nell'articolo 15 della legge 157/1992 ove viene affermato che l'esercizio venatorio è vietato a chiunque (quindi, pure al proprietario) nei fondi chiusi *"da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri"*. In questo caso, chi chiude il proprio fondo con tali modalità, deve comunque darne comunicazione agli uffici regionali, che dovranno togliere la porzione di terra in questione dalla superficie cacciabile.

Interessante è l'art. 18 che tratta delle specie cacciabili e dei periodi dell'attività venatoria. Questo articolo ribadisce che esistono tre livelli di protezione per volatili e mammiferi. Gli animali *"particolarmente protetti"* sono indicati all'art. 2 e non potranno mai diventare cacciabili; quelli protetti in *"via ordinaria"* ricompresi nel concetto generale dell'art. 1, e non in un elenco tassativo, che non potranno divenire specie cacciabili perché non compresi nell'elenco delle specie oggetto di caccia di cui all'art. 18; quelli protetti in via *"ordinaria"* ricompresi nel concetto generale dell'art. 1 ma che poi, poiché sono elencati in modo specifico nell'art. 18 in certi periodi dell'anno perdono il regime di protezione e si trasformano in specie cacciabili, per tornare ad essere protetti in via *"ordinaria"* nei momenti e/o nei periodi e/o nei luoghi di caccia chiusa. Nello stesso articolo si evidenzia inoltre che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e comunque nei giorni di martedì e venerdì. La caccia viene consentita da un'ora prima del sorgere del solo fino al tramonto, mentre viene consentita fino ad un'ora dopo il tramonto la caccia di selezione agli ungulati.

L'art. 21 tratta dei divieti connessi con l'esercizio venatorio. In particolare, è vietato cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nei parchi naturali regionali e riserve naturali, nelle oasi di protezione di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali salvo eccezioni, ancora ove vi siano opere di difesa dello stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare , ove esistono beni monumentali. Inoltre l'esercizio venatorio è vietato nelle aie, nei cortili, pertinenze di fabbricati etc.

La norma, dopo un'accurata elencazione della documentazione necessaria per l'esercizio della caccia, appositamente approfondita nel capitolo seguente, tratta della vigilanza

venatoria. All'art. 27 si chiarisce, che essa è affidata agli agenti dipendenti degli enti locali (province), alle guardie volontarie (a cui è riconosciuta dal T.U.L.P.S la qualifica di guardia privata giurata), nonché gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie del Corpo forestale dello Stato, le guardie dei parchi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, le guardie giurate comunali, forestali e campestri, le guardie giurate private , le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Leggi regionali vigenti in materia di caccia e questioni giurisprudenziali

La legge n. 157/92 attribuisce alle regioni a statuto ordinario, il potere-dovere di emanare leggi regionali di recepimento della legge quadro a questa conformi. Allo stesso modo provvedono le Regioni a statuto speciale in base ai propri Statuti e le Province autonome, ai sensi della legge sulle autonomie locali (L. 8.6.1990, n. 142, art. 14 comma 1, lett. f). Le Regioni concorrono quindi in maniera rilevante, attraverso l'esercizio di questa specifica potestà legislativa, in materia di tutela faunistica ed attività venatoria esse devono rispettare i principi generali della legge nazionale e delle norme internazionali (in particolare la Direttiva n. 79/409/CEE) da questa recepite. Le province, sono dotate di funzioni amministrative non soltanto per l'adozione di provvedimenti puntuali e concreti, ma anche di facoltà amministrativo-regolamentari di rango "*secondario*", basti pensare che compete alle province l'identificazione delle zone di protezione e delle oasi. Vi sono quindi venti leggi regionali differenti, centonove regolamenti provinciali differenti e oltre a ciò ogni regione, per espressa disposizione della legge nazionale, si avvale di enti strumentali per la concreta gestione dell'attività venatoria, denominati Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o Comprensori Alpini (C.A.), a seconda che si trovino a gestire un territorio prevalentemente pianeggiante oppure montano. Ecco, quindi, che *il cacciatore del nuovo millennio* si trova ad attraversare una vera e propria "*selva legislativa*" di norme intricata ancor di più dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Dal 2001, infatti, anno della riforma, la materia della caccia non è espressamente contemplata, risultando esclusa alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni ex art.117, co.1, Cost. (vecchio testo) e dunque, nel silenzio della norma, essa è stata "riclassificata" come competenza regionale esclusiva ex art.117, co.4, Cost. (nuovo testo). Invocando tale nuova competenza esclusiva la Regione Sardegna approvò la legge n.5 del 7 febbraio 2002 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"* con cui modificava all'art. 49 i periodi di caccia. Su ciò si pronunciò, a seguito del ricorso del Governo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 536/2002. Questa confermava un orientamento della Corte che riconosceva

limiti alla competenza regionale, in astratto esclusiva, poiché tale legge tutelava l'ambiente e l'ecosistema (di competenza esclusiva statale ex art.117, co.2, lett.s) non trattandoli come una materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale lo "*Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali*"[56]. La Corte Costituzionale ha in proposito chiarito che: l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia *"tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*) esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali; l'ambiente é bene unitario, che va salvaguardato nella sua interezza; per tale natura di valore trasversale, è idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli *standards* minimi di tutela (come è già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione), ex lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione; *"la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato";* la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; invero vi è un "*nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi - accanto all'elencazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio*"[57]. A conferma di ciò la Corte Costituzionale con la sentenza n. 391/2005, ha ritenuto che in materia di protezione dell'ambiente ricorra la competenza esclusiva dello Stato a stabilire *standards* di tutela minimi e uniformi per l'intera nazione[58].

Dall'eccessiva frammentazione in cui versava la disciplina della caccia a metà Ottocento, dopo oltre mezzo secolo di forte accentramento durante la vigenza delle leggi del 1923, 1931, 1939 e 1977, con la legge del 1992, ma soprattutto con la riforma costituzionale del

[56] Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536.
[57] Corte cost., 04 luglio 2003, n. 226.
[58] Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 391.

2001, si è ritornati ad avere una pluralità di norme che regolano il settore venatorio. Nella tabella sottostante sono riportate le leggi che regolano il settore venatorio tutt'oggi in vigore.

Tabella 1 Normative Regionali in vigore

REGIONE	LEGGE REGIONALE VIGENTE	MODIFICHE SIGNIFICATIVE
Abruzzo	n.10 del 28/01/2004	
Basilicata	n.2 del 09/01/1995	n.14 del 11/03/1997 e n.14 del 07/05/2003
Calabria	n.9 del 17/05/1996	
Campania	n.26 del 09/08/2012	
Emilia Romagna	n.8 del 15/02/1994	n.11 del 10/07/2006
Friuli Venezia Giulia	n.56 del 19/12/1986	n.21 del 18/05/1993
Lazio	n.17 del 02/05/1995	n.53 del 28/10/1995
Liguria	n.29 del 01/07/1994	n.3 del 02/02/2007
Lombardia	n.26 del 16/08/1993	
Marche	n.7 del 05/01/1995	n.41 del 12/04/1995
Molise	n.19 del 10/08/1993	
Piemonte	n.70 del 04/09/1992	
Provincia Autonoma di Bolzano	n.14 del 17/07/1987	n.23 del 28/11/1996 e n.10 del 12/10/2007
Provincia Autonoma di Trento	n.24 del 09/12/1991	n.10 del 15/12/2004
Puglia	n.20 del 15/06/1994	n.27 del 13/08/1998
Sardegna	n.23 del 29/07/1998	n.5 del 07/02/2002
Sicilia	n.33 del 01/09/1997	n.15 del 31/08/1998 n.7 del 08/05/2001
Toscana	n.07 del 12/02/1999	
Umbria	n.14 del 17/05/1994	
Valle d'Aosta	n.64 del 27/08/1994	n.33 del 02/09/1996
Veneto	n.50 del 09/12/1993	

Capitolo IV

I problemi del cacciatore moderno

All' inizio del XXI secolo la caccia è ancora viva ma ancora specchio di contraddizioni. *"La civiltà industriale e urbana uccide più animali di tutte le altre, ma pare respingere progressivamente la caccia nell'angolo delle robe vecchie, per non dire delle sopravvivenze di un passato immorale. In realtà, se osserviamo più in là del ristretto ambito "occidentale", la caccia rimane ancora, come in passato e in qualunque modo sia praticata, una delle forme pregnanti assunte dall'inevitabile rapportarci di noi umani a quel mondo animale cui apparteniamo e da cui sempre prendiamo le distanze. Oggi più che mai questo rapporto tende ad essere contraddittorio"*[59].

Le varie leggi di rango nazionale ammettono la caccia, seppur con le dovute limitazioni, ammettendo l'abbattimento di migliaia di capi di selvaggina al giorno destinati anche all'industria alimentare. Tuttavia, otto italiani su dieci sono contrari alla caccia, mentre vegetariani e vegani hanno raggiunto quasi il 7% della popolazione[60] e parallelamente giudizi morali diffusi nella popolazione hanno cominciato a sanzionare le violenze contro gli animali da compagnia. "*Pensare agli animali nel modo che loro suggeriscono, considerando la violenza nei loro confronti un crimine, significa recare danno a quegli animali e a noi stessi. Preoccuparsi troppo per l'individuo significa minacciare la specie. Naturalmente, ci sono degli animali la cui cura deve essere nostro impegno. Sono gli animali domestici sui quali proiettiamo il nostro bisogno d'affetto, che sopportano quindi il carico del nostro amore male espresso"*[61]. Riguardo a quest'ultimo punto si osserva che nelle culture occidentali l'animale da compagnia, il cosiddetto "*pet*", non si uccide, non si mangia, riceve un nome proprio, e in taluni casi funge anche da indicatore sociale. Diviene quindi fondamentale distinguere tra gli animali selvatici e gli animali da compagnia perché "*la personalità degli animali domestici è influenzata dai nostri rapporti quotidiani: li trattiamo come individui e loro imparano a rispondere come tali... il cacciatore, ora, lavora fianco a fianco con gli animali, che tratta come individui, all'inseguimento deciso della preda la cui individualità le viene prestata solo temporaneamente, per così dire, e perché è stata scelta nello svolgimento della caccia"*[62]. Fatta questa riflessione si evidenzia, purtroppo che , anche se i nostri sistemi legislativi dovrebbero quanto più possibile basarsi su principi generali ed astratti, fanno un'eccezione nel settore venatorio, dove la tenue

[59] GALLONI P., *Storia e cultura della caccia*, cit., p. 201.
[60] www.greenstyle.it
[61] SCRUTON R., *Riflessioni filosofiche per un'apologia dell'Ars venandi*, Firenze, 2007, pp. 141-142.
[62] SCRUTON R., *Riflessioni filosofiche per un'apologia dell'Ars venandi*, cit., p.80.

distanza affettiva che intercorre tra l'essere umano e l'animale crea sensibilità elevata nel percepire le violenze inflitte agli animali stessi.

Il contrasto con gli animalisti e con gli agricoltori

Il binomio, apparentemente stridente, tra pratica venatoria e atteggiamento protettivo nei confronti della selvaggina appartiene alla storia della caccia. "*In effetti, l' accusa secondo la quale la caccia sarebbe una pratica che si oppone radicalmente all'integrazione tra uomo e natura è di per sé infondata. Essa è piuttosto uno dei mezzi per definire quale sia per una data cultura il posto dell'uomo nella natura*"[63]. Il cacciatore da sempre si trova a difendersi dalle accuse mosse dagli ambientalisti che considerano la caccia come un fenomeno crudele che causa incidenti mortali insiti nell'uso delle armi da fuoco, che porta alla diminuzione del tasso turistico nelle zone frequentate in concomitanza da cacciatori e vacanzieri che cagiona l'uccisione di specie "innocenti", nonché dalle accuse degli agricoltori che rivendicano la proprietà privata.

Riguardo agli incidenti da arma da fuoco durante la caccia, alcuni ambientalisti sostengono che "*la caccia consiste nell'uso di armi da fuoco, da parte di dilettanti e per puro "divertimento", sul territorio aperto al libero transito di chiunque o addirittura nelle altrui proprietà private, a prescindere dal consenso del proprietario. La caccia è pertanto, prima di tutto, un gravissimo problema di pubblica sicurezza*"[64]. I cacciatori, al contrario, che non si definiscono "dilettanti" bensì "appassionati", sostengono che i feriti o i morti durante la caccia siano in numero minore che in altri sport e inoltre che l'iter amministrativo per poter giungere al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio venatorio sia tutt'altro che facile, infatti, non a tutti è concesso detenere armi ad uso caccia, ma solo a coloro che possiedono determinati requisiti.

Per ciò che concerne la diminuzione del tasso turistico nelle zone frequentate da cacciatori e turisti, è rilevante la Sentenza del Consiglio di Stato, n. 2387 del 2003 che ha stabilito il potere del Sindaco di vietare l'esercizio della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona circoscritta, a tutela dell'incolumità pubblica e, in particolare, della salute dei turisti[65]. Questa sentenza è l'atto conclusivo di una vicenda, iniziata il 4 agosto 1995, che ha visto protagonista il Sindaco di Sauris il quale, per tutelare i turisti, vietava l'esercizio della caccia al capriolo nella riserva di caccia[66]. Nonostante tale sentenza non si può però fare a meno

---

[63] GALLONI P., *Storia e cultura della caccia*, cit., p. 205
[64] www.cacciailcacciatore.org
[65] Cons. Sato, sez. VI, 26 maggio 2003, n. 2387.
[66] www.cacciailcacciatore.org

di notare che, ad oggi, "*il turismo venatorio è la nuova frontiera della caccia. Proliferano i viaggi organizzati e ora anche i siti internet che abbinano opportunità venatorie ed attrattive turistiche soprattutto sul fronte della natura incontaminata*"[67].

Riguardo all' uccisione delle specie animali i cacciatori si difendono apportando una motivazione scientifica. Ovvero asserendo che l'uomo, facente parte di un ecosistema complesso, è un super-predatore posto al vertice della catena alimentare. "*All'inizio della storia biologica… l'uomo aveva raggiunto il vertice della catena alimentare, grazie all'acquisizione del linguaggio, che permetteva tra l'altro un notevole coordinamento durante la caccia, e alla trasmissione culturali delle conoscenze apprese*"[68]. Se questo è vero, bisogna però anche ammettere che l'uomo è stata la causa in tempi antichi, e in talune parti del mondo continua ad esserlo, la causa dell'estinzione di numerose specie animali. Così, avvenne in Nord America e Sud America quando, a partire dal 1500, diminuirono rispettivamente del 73% e dell' 80% i generi dei grandi mammiferi. Il medesimo modello di prelievo incontrollato e altamente distruttivo venne attuato anche in Australia e Nuova Guinea, dove l'espansione della specie umana provocò la scomparsa di molti marsupiali, uccelli corridori e rettili di grandi proporzioni. "*Le specie più ricercate dai cacciatori non riuscirono a resistere al loro impatto, e neppure ebbero il tempo di imparare a sfuggire ai nuovi predatori con l'evoluzione di efficaci modelli etologici di reazione*"[69].

Il cacciatore, quindi, svolgendo l'attività venatoria nell'ambito delle leggi e norme che la regolano, può fungere anche da selettore ed equilibratore, per esempio, attraverso il controllo delle specie nocive quali cinghiali, volpi, gazze e cornacchie per le coltivazioni agricole. *La caccia del nuovo millennio* è, quindi, parte attiva della gestione faunistica e delle scienze biologiche e ad essa sono intimamente legati i concetti di biodiversità, conservazione, densità biotica, densità agroforestale, incremento utile annuo, censimento e gestione venatoria.

Su questo punto, come è facile intuire, convergono gli interessi dei cacciatori e degli agricoltori che altrimenti sarebbero costretti a subire la devastazione delle coltivazioni e ad aspettare a lungo i rimborsi regionali che quasi mai coprono del tutto i danni economici causati alle colture.

Un' annosa questione fonte di diverbi tra cacciatori e agricoltori è la possibilità da parte dei primi di poter cacciare su fondi privati ai sensi dell'art. 842 c.c.. L'agricoltore, tuttavia, ha due facoltà di *ius prohibendi* per inibire la caccia nel suo possedimento che passano attraverso un procedimento amministrativo a cui consegue eventualmente un provvedimento con effetto

---

[67] GALLONI P., *Storia e cultura della caccia*, cit., p. 236
[68] GROPPALI R. , *Ecologia applicata a gestione e conservazione della natura, Milano, 2008, p. 99.*
[69] GROPPALI R. , *Ecologia applicata a gestione e conservazione della natura, cit., p. 94.*

erga omnes. Infatti, a norma dell'art. 15 comma 3 della L. 157/92 il proprietario o conduttore del fondo può, per interdirne la caccia al suo interno, presentare istanza motivata al presidente della giunta regionale il quale, al seguito di istruttoria volta a verificare che la richiesta non osti all'attuazione del piano faunistico-venatorio oppure che la richiesta sia motivata da danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale, adotta il provvedimento amministrativo dell'interdizione della caccia in quel fondo specifico anche nei riguardi del proprietario stesso. Conseguentemente a questo provvedimento il divieto di caccia deve essere reso noto mediante l'apposizione di tabelle, a cura del proprietario, che delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La seconda facoltà dell'agricoltore si rinviene al comma 8 del medesimo articolo ove prevede che l'esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi "*da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri*". In questo caso, chi chiude il proprio fondo con tali modalità, deve comunque darne comunicazione agli uffici regionali, che dovranno togliere la porzione di terra in questione dalla superficie cacciabile.

L'inquinamento prodotto dai cacciatori in relazione al settore produttivo armiero per uso venatorio

Un' accusa di frequente mossa ai cacciatori è che il piombo contenuto nelle loro cartucce inquina i terreni. Quando viene sparata una cartuccia, il piombo in essa contenuto, se non colpisce la preda, rimane nel terreno e quindi può creare problemi perché i cibi divengono contaminati[70]. Altra fonte di inquinamento sono i residui degli animali impallinati lasciati sul luogo (come accade nella caccia al cinghiale dove gli animali vengono eviscerati) e le quantità di piombo che altri animali ingeriscono. Inoltre, in caso di cottura dell'animale ucciso il piombo è più facilmente assimilabile per l'uomo. A livello medico-scientifico l'avvelenamento da piombo è una patologia molto grave, chiamata Saturnismo, che può portare anche alla morte. Non a caso l'uso del piombo è vitato per moltissimi usi. Il divieto vale ad esempio per vernici, carburanti, giocattoli e fino a poco tempo fa, nessuna limitazione era prevista per le munizioni ad uso venatorio. Per tali motivi, quindi, in sede ONU è stata presa una decisione, all'11esimo meeting (Cop11) della Convenzione sulle specie migratorie (la convenzione di Bonn) svoltosi dal 4 al 9 novembre 2014 a Quito, in Ecuador. Tale decisione, vincolante per tutti i Paesi aderenti, Italia compresa, prevede che entro il 2017 anche il settore armiero italiano dovrà adattarsi e prevedere

[70] www.ilsecoloXIX.it

leghe non tossiche nelle munizioni dei cacciatori. Tale decisione ONU rappresenta un passo ulteriore rispetto al divieto, ad oggi già attivo, dell'utilizzo delle cartucce al piombo nelle zone umide[71]. Per il prossimo futuro le aspettative sono buone, infatti, i cacciatori potranno utilizzare delle cartucce meno inquinanti e al contempo gli ambientalisti potranno ritenersi soddisfatti nell'assistere al decremento delle vendite delle munizioni. Infatti, come mostrato in una autorevole ricerca, all'interno dell'Unione Europea viene stimata la presenza di oltre 7 milioni di cacciatori, vale a dire l'1,48% del totale dei cittadini comunitari. L'attività venatoria viene esercitata su un'area di 3.892.000 km² e la densità dei cacciatori è pari a 1,74 per km². Per quanto riguarda l'Italia, l'Istat (2007) ha pubblicato dei dati sui maggiori indicatori relativi alla caccia, suddivisi per Regione, mostrando come questa attività coinvolgeva nel 2007 un totale di 751.876 cacciatori. In realtà il numero di cacciatori risulta in calo. Nel corso degli ultimi 30 anni il numero di cacciatori si è più che dimezzato, soprattutto nel corso degli anni novanta, durante i quali il totale dei praticanti è sceso da oltre un milione e mezzo a circa 800.000, per poi stabilizzarsi a partire dal 1997, con un graduale leggero calo negli anni successivi[72].

I costi della caccia

In Europa caccia e raccolta, per esempio dei prodotti del sottobosco, sono sempre meno attività produttive e sempre più piaceri e passioni di una minoranza di individui. Economicamente, ormai, il loro peso grava sulle spese necessarie al soddisfacimento della passione e non sulle entrate che generano al cacciatore o al raccoglitore. Questa situazione fa sì che la caccia possa essere facilmente percepita come una discutibile miscela di violenza e superfluo e quindi che essa si presti a trasformarsi in un terreno di contestazione delle storture della civiltà occidentale, vista come aggressiva, consumistica e intrinsecamente antiecologica[73].

Per quanto concerne la spesa che sostiene un cacciatore ogni anno per svolgere l'attività venatoria, viene stimato da alcuni studi svolti a livello internazionale, che si collochi entro un range fra €1.000 e €3.000 pur con notevoli differenze da Paese a Paese[74]. Secondo indagini condotte *dall'Institut National Agronomique Parigi-Grignon*, tale spesa comprende diverse componenti oltre all'acquisto del fucile, e varia secondo il tipo di cacciatore:

- Il Cacciatore regionale che va solo sporadicamente oltre i confini della propria regione di appartenenza spende annualmente circa €1.000;

---

[71] www.corriere.it
[72] MUSSO F., CIOPPI M.; FRANCIONI B., "Il settore armiero per uso sportivo, venatorio e civile in Italia", Milano 2012, p. 150
[73] GALLONI P. , "Storia e cultura della caccia", Bari 2000, p. 202
[74] EBNER M. , "*Caccia Sostenibile*", Bolzano, 2006

- Il cacciatore nazionale europeo che pratica l'attività venatoria all'interno del proprio Paese spende circa €2.000;

- Il cacciatore internazionale europeo che si sposta spesso anche in altri Stati per cacciare spende circa €3.000.

L'analisi dei costi sviluppata nello studio[75] ha preso come riferimento 850.000 cacciatori, un numero che tiene conto dei dati forniti dall'Istat relativo ai tesserati nelle diverse federazioni venatorie (€ 751.876) incrementato del numero dei possessori di abilitazione all'esercizio venatorio, rinnovata annualmente, pur non essendo affiliati ad alcuna federazione.

Un'indagine dell'Astra Ricerche del 2011 ha consentito di ricostruire un quadro attendibile e sufficientemente articolato rispetto a numerose voci di spesa riguardanti le abitudini dei cacciatori. Le informazioni rese disponibili da tale ricerca sono poi state confrontate con informazioni e dati forniti dalle associazioni venatorie e dagli operatori del settore intervistati nonché elaborate nello studio di Musso, Cioppi e Francioni. Ne risulta che le voci che incidono sul costo della caccia del cacciatore moderno variano dal costo delle armi e munizioni a quello dell'abbigliamento e degli accessori, da quello sostenuto per licenze e tasse a quello per i trasferimenti, per il vettovagliamento e per il mantenimento dei cani. Dall'elaborazione di tale ricerca, inoltre, appare evidente che le voci di spesa maggiormente incidenti sono:

- il 29,8 % per l'acquisto, mantenimento e cure veterinarie dei cani;
- il 23,1 % i costi sostenuti per i trasferimenti, gli spostamenti e i viaggi anche all'estero;
- il 15,1 % spese per la licenza, per l'affiliazione ad una federazione e per l'iscrizione agli Ambiti Territoriali di caccia o ai Comprensori Alpini, per l'acquisto di quote in Aziende Faunistico-venatorie o agrituristico venatorie e per la partecipazione a squadre di caccia al cinghiale;
- il 7.4 per l'acquisto di armi e munizioni.

Una voce consistente delle spese sostenute dal cacciatore medio è il mantenimento e la cura del cane. Da millenni il cane vive al fianco del cacciatore come ausiliare tuttofare fedele amico dell'uomo. Ad oggi, tuttavia, il cane può essere considerato come un vero e proprio soggetto economico, non a caso, "*il secolo appena trascorso è stato quello che ha visto il sorgere e l'affermarsi della cinofilia competitiva ufficializzata*"[76].

Il turismo venatorio ricompreso nella seconda voce per importanza nella spesa complessiva del cacciatore medio, è l'affare del nuovo millennio. Tra le motivazioni che spingono il cacciatore turista a spingersi oltre i confini nazionali vi sono "*il gusto dell'avventura,*

---

[75] MUSSO F., CIOPPI M.; FRANCIONI B., *Il settore armiero per uso sportivo, venatorio e civile in Italia*, Milano 2012, p. 151.

[76] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., p. 40.

il contatto con la natura selvaggia, le lunghe cavalcate e le interminabili marce sulle tracce della preda nei cinque continenti, e, last but not least, la ricerca del trofeo"[77]. Taluni cacciatori si recano infatti all'estero per cacciare quello che in Italia e' proibito. Mentre quelli che rimangono nei confini nazionali, possono scegliere tra caccia libera o riserve venatorie, che rappresentano un vero business. Secondo le associazioni venatorie dell'Istria, il giro d'affari si aggira intorno ai tre milioni di euro. Le destinazioni preferite sono Asia, Africa, Europa o Oceania. Molto frequentate dai cacciatori europei sono le isole britanniche. Ci sono pacchetti turistici, però, che prevedono la caccia al Cervo Rosso in Croazia, durante la fase riproduttiva, da meta' agosto a inizio settembre, o al Capriolo e al Daino. Purtroppo talune si mostrano come vere e proprie spedizioni organizzate verso Paesi in fase di sviluppo o in difficili condizioni economiche dove questo tipo di turismo e' visto come fonte di introiti piuttosto facili. Tra le mete favorite rientrano anche Paesi europei, come la Romania, dove le limitazioni sono meno restrittive e consentono un maggior numero di abbattimenti di specie in Italia tutelate[78].

I costi sostenuti per l'esercizio della pratica venatoria saranno analizzati approfonditamente nel prossimo paragrafo, tuttavia, in questa sede si vuole evidenziare che costi notevoli sono sostenuti dai cacciatori che vogliono esercitare l'attività venatoria al di fuori della loro regione di residenza. Le aree all'interno di ogni territorio regionale, infatti, sono divise sotto la denominazione di ATC, Ambiti Territoriali di Caccia. Per cacciare in ciascun Ambito territoriale, occorre pagare una cifra annuale che varia, anche sensibilmente, da zona a zona. Il costo che deve affrontare un cacciatore extraregionale è però ben più alto di quello richiesto ad un residente: in Puglia, ad esempio, un cacciatore proveniente da un'altra regione arriva a spendere 84 euro, a fronte dei 42 richiesti ai locali. In Toscana, nella provincia di Arezzo, se un cacciatore locale spende circa 51 euro per muoversi all'interno del proprio ambito, per gli extraregionali il costo lievita notevolmente: chi proviene dal Lazio, ad esempio, è tenuto a pagare, oltre ai 51,60 euro, un sopratassa di ben 100 euro. Anche l'Abruzzo applica una differenziazione consistente tra locali e non: 60 euro per i residenti e 100 per chi proviene da altre regioni[79].

Analizzando la spesa necessaria per le armi e le munizioni, si tiene conto della quota di ammortamento del fucile nonostante il fucile da caccia non sia soggetto a forme di usura o obsolescenza tali da richiederne la sostituzione periodica. Tuttavia è vero che il cacciatore praticante tende nel corso del tempo a dotarsi di più armi, tutte utilizzabili, come in effetti risulta

---

[77] GALLONI P., *"Storia e cultura della caccia"*, cit., p. 71.
[78] www.migratoria.it
[79] www.cacciapassione.com

da un'indagine condotta da Astra Ricerche nel 2011, che riporta una media di 4,6 fucili posseduti per cacciatore[80].

Abilitazione all' esercizio venatorio

L'abilitazione all'esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza di porto fucile per uso caccia, si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Questo esame viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza. Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle Regioni, riguardano in particolare le seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola, norme di pronto soccorso[81].

Licenza di porto di fucile per uso caccia

La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. Essa è sempre negata a chi si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. ed a chi non abbia la capacità tecnica all'uso delle armi, prevista dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno 3 anni. La licenza ha la durata di 6 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Se però è avvenuta la revoca, per ottenere il rinnovo occorre superare nuovamente gli esami ed ottenere una nuova abilitazione all'esercizio venatorio. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale. Nel periodo di caccia "chiusa", e comunque nei giorni in cui è vietato l'esercizio venatorio, al titolare della licenza di porto di fucile è consentito trasportare (non portare) l'arma scarica per giustificati motivi, come ad esempio: in viaggio nell'imminenza della caccia, per recarsi nei campi di tiro e addestramento cinofilo, per consegnare l'arma ad una officina autorizzata per riparazioni e controllo. Nei periodi di caccia "aperta", agli interessati è sempre consentito portare il fucile, purché scarico, anche all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli o di qualunque

[80] MUSSO F., CIOPPI M.; FRANCIONI B., *"Il settore armiero per uso sportivo, venatorio e civile in Italia"*, cit., p. 152.
[81] www.federcaccia.it

genere, per gli scopi cui è finalizzata la licenza e per le altre attività connesse (Circ. Ministero dell'Interno 559/c.5803/10100.A(1) del 26 marzo 1985[82]. Il cacciatore che con licenza per uso venatorio scaduta, porti fuori dall'abitazione o delle appartenenze di essa un fucile con il quale compia atti di caccia, viola sia la legge sulla caccia sia il codice penale commettendo il reato di porto abusivo di armi[83].

Il modulo di richiesta della licenza, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:

- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni,richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; o di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

[82] CALESINI G., *Leggi di Pubblica Sicurezza e illeciti amministrativi*, Roma, 2014, pp. 195-199.
[83] Cass. Penale, sez. VI, 25 agosto 1975, n. 08413.

(Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007[84].

Sui moduli 88 e 89 è riportata la dicitura "*porto di fucile anche per uso caccia*". Ciò potrebbe far pensare al porto in relazione a vari usi: l'uso per la caccia e altri usi diversi dall'esercizio venatorio. L'unica ipotesi di estensione automatica dell'autorizzazione, si ha nella legge 18 giugno 1969, n. 323 la quale consente esplicitamente l'esercizio dello sport del tiro a volo a coloro che siano titolari di licenza del questore di porto d'arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo[85]. Una giurisprudenza minoritaria della Cassazione (sent. 4 luglio 1991) sostiene la tesi meno rigorosa consente il porto anche per fini diversi dalla caccia a chi ha licenza di porto per la caccia. Il fondamento di questa seconda tesi è che, in primo luogo, "*anche*" per uso di caccia significa che si può portare l'arma per altri scopi leciti. In secondo luogo si osserva che, in realtà, la c.d. licenza di caccia si compone di due atti autorizzatori distinti, la licenza di porto di fucile e la licenza di porto, "*anche per uso di caccia*". Questa autonomia funzionale dimostrerebbe che se il fucile si potesse portare solo per uso caccia non avrebbe senso la distinzione tra le due licenze. In conclusione, quando c'è la licenza non si deve indagare come l'arma venga utilizzata. Vi è però un certo contrasto esistente nella giurisprudenza della Cassazione a proposito del porto di fucile per uso diverso da quello di caccia per cui vi sia stata licenza. La prevalente giurisprudenza è nel senso che il porto di un fucile da caccia da parte di chi è munito della prescritta licenza in cui è estranea ogni utilizzazione per difesa personale, è lecito nei limiti della licenza delle attività strumentali all'esercizio della medesima, ma diviene illegittimo qualora venga effettuato per fini diversi, che potrebbero essere , per la verità, leciti, come fini sportivi. Questa tesi è sostenuta, per esempio, da Cass. 29 marzo 1990 e da Cass. 8 marzo 1991 che ha affermato: "*il fucile da caccia ha come specifica destinazione l'attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e tempi stabiliti. Ciò comporta che il titolare della licenza nell'esercitare il porto dell'arma deve sottostare a determinati limiti, nel senso che la licenza per uso di caccia non potrà mai consentire, salvo gli estremi dello stato di necessità e di legittima difesa, un uso diverso da quello per cui è stata concessa*"[86]. In caso di effettivo e dimostrato bisogno può, dunque, essere rilasciata una licenza di validità annuale che abiliti al porto di fucile, al tempo stesso sia per la caccia che per la difesa personale. Considerato però che le armi corte sono in genere più adatte delle lunghe alle esigenze della difesa personale, l'autorità di PS deve valutare con rigore le ragioni addotte a sostegno della domanda di autorizzazione al

---

[84] www.federcaccia.it

[85] CALESINI G., *Leggi di Pubblica Sicurezza e illeciti amministrativi*, cit., pp. 195-199.

[86] BELLAGAMBA G., VIGNA P.L. , *Armi, munizioni, esplosivi: disciplina penale e amministrativa*, Milano, 1996, p.285.

porto di fucile per uso diverso dalla caccia. In questo caso nella licenza sono riportate alcune prescrizioni limitative, specialmente in funzione antibraconaggio, come ad esempio quella di caricare l'arma con munizioni a palla e non con munizione spezzata, ed il divieto di porto in zone di caccia.

Polizza assicurativa

Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l'esercizio della caccia. La legge definisce massimali di €516.456,90 di cui euro €387.342,67 per ogni persona danneggiata e €129.114,22 per danni ad animali e cose. È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore con massimale di €51.645,69. Le associazioni venatorie si occupano di tale aspetto proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie – i sindacati dei cacciatori – la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l'esercizio della caccia[87].

Tesserino venatorio

Il tesserino venatorio è rilasciato dalla Regione di residenza, sul quale sono indicati il calendario regionale di caccia, le forme e gli ambiti territoriali per l'esercizio venatorio. Come per la licenza di porto di fucile per uso caccia anche il tesserino venatorio pur essendo rilasciato dalla Regione di appartenenza ha valenza nazionale. Il tesserino è assolutamente uninominale ed associato al cacciatore ed alla relativa licenza di porto d'armi. I tesserini regionali sono variamente strutturati e sugli stessi vanno indicati pena sanzione amministrativa: il giorno all'inizio dell'attività venatoria, il numero di capi incernierati di selvaggina stanziale subito dopo il loro recupero, il numero di capi incernierati di selvaggina migratoria al termine della giornata di caccia[88].I requisiti per richiedere il tesserino sono: il possesso della licenza di caccia, il versamento della tassa di concessione governativa e regionale, il pagamento per l'A.T.C[89].

Carta europea d'arma da fuoco

Con la direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991 gli Stati appartenenti alla CEE (poi divenuta Unione Europea) hanno cercato di armonizzare le rispettive legislazioni circa il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. La Carta europea d'arma da fuoco è stata

[87] www.federcaccia.it
[88] www.cacciapassione.com
[89] www.fercaccia.it

istituita con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, che ha dato attuazione alla succitata direttiva: si tratta di un documento che serve ad identificare congiuntamente le armi ed il loro possessore, ma che non sostituisce i documenti rilasciati dai singoli Stati, in quanto la nuova normativa "*non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo*"[90]. La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai Paesi della Comunità europea. Ciò significa la possibilità di portare e trasportare, all'interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio. "*Si può dire che nell'intenzione del legislatore comunitario, la carta europea costituisce una sorta di patente internazionale del possessore di armi, il quale viene facilitato in alcune attività, quali il viaggio con l'arma o l'acquisto di arma all'estero*"[91].
La Carta europea d'arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di porto o trasporto di armi. Infatti la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni. Essa contiene: le generalità del titolare, i dati identificativi delle armi, gli estremi della licenza di porto d'armi o l'autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, gli estremi della denuncia di detenzione, gli estremi delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro dell'Unione Europea. La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando il modulo disponibile presso gli stessi Uffici. Alla richiesta si deve allegare[92]:
- due contrassegni telematici da euro 16,00, da applicare sulla richiesta e sulla carta;
- la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all'avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti;
- i dati identificativi dell'arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;
- la ricevuta di versamento di Euro 0,82 per il costo della carta (che è di Euro 2,04 per la versione bilingue), richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.

[90] CALESINI G., "*Leggi di Pubblica Sicurezza e illeciti amministrativi*", Roma, 2014
[91] BELLAGAMBA G., VIGNA P.L. , "Armi, munizioni, esplosivi: disciplina penale e amministrativa", cit., p. 397.
[92] www.federcaccia.it

Considerazioni conclusive

Il cacciatore una risorsa per la collettività

L'uomo non può vivere senza storia, e la storia italiana è una continua testimonianza di valori sociali tra cui indubbiamente si colloca il valore della caccia. In tutte le epoche l'uomo, proveniente dai diversi ceti sociali, ha praticato la caccia non solo per vantare abilità guerriere o per ottemperare ad esigenze puramente alimentari e fisiologiche ma ha espresso con la caccia la sua voglia di vivere pienamente una passione, una pulsione irrefrenabile insita nella propria condizione di predatore. Per molti, infatti, la caccia non è uno sport e neppure un hobby, è appunto una passione ovvero una lotta contro se stessi, contro il sonno, la stanchezza e contro le condizioni ambientali avverse.

Nei secoli che si sono succeduti, nelle società Occidentali la caccia ha conosciuto uno sviluppo costante. Anche se una maggiore quantità di ricchezza o di tempo hanno favorito il nascere di nuove classi di cacciatore, è il fattore ambientale che ha realmente discriminato lo sviluppo dell'attività venatoria. È stata proprio la capacità portante dell'ambiente che attraverso il rapporto esistente tra numero di cacciatori, selvaggina, ampiezza e qualità del territorio ha condizionato la dinamica di questa evoluzione[93].

A partire dagli anni 90, data l'estrema fragilità degli ecosistemi naturali, si è resa necessaria la promozione di una nuova stagione legislativa e culturale, per ristabilire il ruolo centrale di questa attività nel confronto tra l'uomo e l'ambiente. *"Io stabilirei regole severe, draconiane, sorrette da leggi tacitiane.. la caccia non deve distruggere, se ben regolata deve invece aiutare a preservare la sopravvivenza e la salute degli animali. Cacciare è come coltivare una vigna. Non si taglia l'albero per raccogliere della frutta: così nella caccia si deve solo raccogliere l'interesse che dà il capitale"*[94].

Oggi la caccia è cambiata radicalmente rispetto a quindici o vent'anni fa ma in molti faticano a rendersene conto relegandone il fine ancora ai soli abbattimenti. La figura del *cacciatore del nuovo millennio* non è più questa ed è soprattutto dalle nuove generazioni che giunge forte la richiesta di "conoscenza" della materia sotto i vari aspetti normativi e biologici. A conferma di ciò sono numerosi i comuni che hanno promosso delle iniziative volte alla formazione del cacciatore come corsi serali di approfondimento e aggiornamento a cura di esperti faunistici come pure numerose sono le riviste del settore venatorio che offrono spunti informativi su tematiche varie ed attuali quali i confronti con le associazioni ambientaliste, con

[93] CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M, *La caccia e la sua storia*, cit., pp. 36-37.
[94] IMPERATORI G., *Mario Rigoni Stern, in Profondo Nord, Nord- Est*, Padova, 1988, pp.30-31.

gli agricoltori, con gli enti locali e non ultimo, offrono un quadro aggiornato della situazione normativa riportando recenti sentenze emanate in ambito venatorio.

Il cacciatore del nuovo millennio è preparato e all'avanguardia, si pensi a tutti gli strumenti telemetrici e di localizzazione di cui oggi è entrato in possesso. Tutto questo per dire che il cacciatore moderno è veramente "*una sentinella del territorio*", perché è colui che conosce l'ambiente e aiuta a sostenerlo facendo prevenzione, poiché conoscitore della materia.

I cacciatori sono, soprattutto in Italia, una categoria di cittadini al di sopra di ogni sospetto, controllati con uno scrupolo di cui non si trova traccia in nessun'altra categoria sociale. Occorre superare test tecnici e avere la fedina penale immacolata per esercitare l'attività venatoria, nonché possedere i requisiti psicofisici tra cui l'assoluta incompatibilità con l'uso e l'abuso di droghe.

In un prossimo futuro è auspicabile una collaborazione tra forze di polizia e associazioni venatorie, che veda protagonisti proprio i cacciatori nel porre le proprie conoscenze territoriali a disposizione degli altri cittadini. Le associazioni venatorie potrebbero, infatti, elaborare degli schedari contenenti i dati anagrafici dei cacciatori la cui attività viene svolta prevalentemente in determinati ambiti della giurisdizione di un presidio di polizia al fine di agevolare gli operatori nei loro compiti istituzionali. Una Stazione dei Carabinieri, ad esempio, potrebbe così contare su un numero determinato di soggetti selezionati, affidabili, reperibili e conoscitori del territorio. Chi meglio di un cacciatore potrebbe partecipare alla ricerca di persone scomparse in una zona boscosa? O informare dei dissesti idrogeologici in corso, pericolosi per l'incolumità pubblica, come la movimentazione di un versante franoso? O segnalare un inquinamento puntiforme dovuto all'abbandono al suolo di una ingente quantità di rifiuti in una zona non adibita a discarica? O ancora dare notizia della presenza di una coltivazione di marijuana? O, infine, avvertire che in una determinata zona si pratica il bracconaggio a specie protette?

Solo andando in questa direzione, con l'unione del fronte venatorio, ambientalisti, agricoltori e forze di polizia la caccia in Italia potrebbe ritrovare credibilità e forza e la condivisone da parte di un maggior numero di cittadini.

"Allora eravamo in un piccolo campo di concentramento [...] Una sera di quell'autunno del 1944 entrarono nel Lager due civili con le teste canute sotto i cappelli da cacciatore, e s'incontrarono a parlare con il comandante [...] si trattava di questo: ricorreva l'indomani la festa di Sant'Umberto e, come da secoli, i cacciatori dei villaggi di fondovalle non volevano perdere questa tradizione. Solo che non c'erano più uomini validi per la battuta, perché richiamati, e i cervi si erano spostati su una montagna discosta. I due valligiani erano venuti a chiedere al comandante tre o quattro prigionieri disposti a dare loro un aiuto [...] Insomma ero disposto per un giorno a stare agli ordini dei vecchi cacciatori? E dare la mia parola che non avrei tentato la fuga? E mi sarei reso garante anche per i tre compagni che avrei liberamente scelto? [...]

Vincenzo che era un pastore abruzzese, tagliò corto: -la caccia, -disse, - non ha niente a che fare con la guerra e con gli Stati. I cacciatori che rispettano le regole sono gli uomini più degni. Io ci sto, e obbedirò in libertà agli ordini del capocaccia anche se è un austriaco.

Anche io ci sto a queste condizioni, - disse Bartolomeo, da civile boscaiolo e carbonaio tra la Toscana e l'Emilia, - e speriamo che domani ci diano da mangiare, magari patate.

Quella notte quasi non dormii, come fosse la vigilia di una prima importante; e poi il pensiero di un giorno in montagna per una battuta al cervo, anche se ovviamente non potevo avere con me un fucile, mi dava eccitazione e fantasie malgrado una grande malinconia opprimesse l'anima [...]

Una domenica di novembre ci fu la sorpresa, un'incredibile sorpresa se pensiamo a quei tempi: dopo il solito mestolo di rape e patate bollite nell'acqua avemmo tutti un pezzo di carne con un sugo denso e squisito e una fetta di pane nero. Era il cervo, tutto, che i vecchi cacciatori avevano voluto donare ai prigionieri: a loro era bastato il trofeo".

Mario Rigoni Stern da "*Uomini, boschi e api*", Torino 1980

Bibliografia

Opere citate e consultate

- BARSANTI D., *Le leggi preunitarie sulle caccia e la loro sopravvivenza sino al fascismo, in Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (a cura di), La legislazione intorno alla caccia vigente nelle varie provincie del Regno, in Annali di agricoltura*, n.33, Roma, 1881.

- BARTOLINI F., TIMO F., il manuale della guardia volontaria venatoria, seconda edizione, Bologna, 1999.

- BELLAGAMBA G., VIGNA P.L. , *Armi, munizioni, esplosivi: disciplina penale e amministrativa*, Milano, 1996.

- CALAMANDREI C., FERRI A., MERCATELLI S., RAMANZINI M., *La caccia e la sua storia, Firenze*, 2000.

- CALESINI G., *Leggi di Pubblica Sicurezza e illeciti amministrativi*, Roma, 2014.

- CIUFFOLETTI Z., *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia dalle origini alla federcaccia*, Bologna, 1997.

- CIUFFOLETTI Z., *Le ripercussioni della Rivoluzione Francese e la fine del monopolio della caccia*, in CORRADI G.L., SIMONTI M., *La caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze, 1995.

- CORONA M. *Venti racconti allegri e uno triste*, Milano, 2012.

- CORRADI G.L., SIMONTI M., La *caccia in Italia nell'Ottocento*, Firenze, 1995.

- EBNER M., *Caccia sostenibile. 20 anni Intergruppo "Caccia sostenibile, biodiversità e attivitàrurali" nel Parlamento Europeo*, Bolzano, 2006.

- ERCOLANI E., *Della caccia e della pesca secondo l'italiana legislazione e giurisprudenza. Brevi appunti*, Codogno, 1887.

- FAIDER A., *Historie du droit de chasse et de la législation sur la chasse en Belgique, en France, en Angleterre, an Allemagne, en Italie, et en Hollande, Bruxelles*, 1877.

- GALLONI P. *Il cervo e il lupo: caccia e cultura nobiliare nel Medioevo*, Bari, 1993.

- GALLONI P., *Storia e cultura della caccia*, Bari, 2000.

- GROPPALI R. , *Ecologia applicata a gestione e conservazione della natura*, Milano, 2008.

- IMPERATORI G., *Mario Rigoni Stern, in Profondo Nord, Nord- Est*, Padova, 1988.

- LANDI B.M., LANDI S., *Legislazione forestale e ambientale*, Roma, 2005.

- LANDUCCI L., *Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani: commento alla L.62 D. De usufructu VII del giureconsulto Trifonino e note al progetto di legge italiano sulla caccia*, Bologna, 1883.

- MARTINELLI A., *La legislazione italiana sulla caccia*, Torino, 1890.

- MELLONI A., *La legislazione venatoria in Italia dalle normative degli stati preunitari alle prime leggi del Regno (1793-1939)*, 2011.

- MENECH R, FUSINATO V., TISAT C., *La licenza di caccia*, Bologna, 2008.

- MUSSO F., CIOPPI M.; FRANCIONI B., *Il settore armiero per uso sportivo, venatorio e civile in Italia*, Milano, 2012.

- SANTOLOCI M., *La disciplina della caccia. Dalla L.157/92 alla CITES*, Piacenza, 2002.

- SCRUTON R., *Riflessioni filosofiche per un'apologia dell'Ars venandi*, Firenze, 2007.

- STERN M. R., *Uomini, boschi e api*, Torino, 1980.

- STERN M.R., *Racconti di caccia*, Torino, 2011.

- VILLEQUEZ F., *Du droit du chasseur sur le gibier, dans toutes les phases des chasses à tir et à courre*, Parigi, 1884.

Giurisprudenza

- Corte cost., 20 dicembre 2002, n. 536.

- Corte cost., 04 luglio 2003, n. 226.

- Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 391.

- Cass., 16 luglio 1876, n. 74.

- Cass., 07 luglio 1876, n. 306.

- Cass., 19 luglio 1876, n. 280.

- Cass., 19 luglio 1880, n. 371.

- Cass. Civile, sez. I, 24 gennaio 1989, n. 2793.

- Cass. Civile, sez. I, 10 settembre 1997, n.8890.

- Cass. Civile, sez. I, 15 novembre 2000, n. 14824.

- Cass. Penale, sez. VI, 25 agosto 1975, n. 08413.

- Cass. Penale, sez. III, 23 luglio 1994, n. 8322

- Cass. Penale, sez. III, 05 luglio 1996, n. 6812.

- Cass. Penale, sez. III, 15 gennaio 1999, n. 452.

- Cass. Penale, sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088.

- Cass. Penale, sez. III, 25 gennaio 2012, n. 9576.

- Cass. Penale, sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46228.

- Cons. Sato, sez. VI, 26 maggio 2003, n. 2387.

Iconografia

- BOTERO Fernando, *Il cacciatore*, 1980, Museo Botero, Bogotà.
- MARK Franz, *Cervi nella neve*, 1911, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Monaco.

Siti internet consultati

- www.abolizionecaccia.it
- www.ambienteterritorio.coldiretti.it
- www.anlc.it
- www.caccia.fvg.it
- www.cacciailcacciatore.org
- www.cacciapassione.com
- www.corriere.it
- www.ladeadellacaccia.it
- www.earmi.it
- www.federcaccia.it
- www.greenstyle.it
- www.ilsecoloXIX.it
- www.ladeadellacaccia.it
- www.lipu.it
- www.migratoria.it
- www.provincia.belluno.it
- www.provincia.lecco.it
- www.provincia.vicenza.it
- www.scuolafaunistica.it
- www.senato.it
- www.tiropratico.com